SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Flamezin - Lattulosio Pirri - Cinquerix - Triamvirgi - Lidocaina Fisiopharma - Digossina - Dopamina cloridrato Fisiopharma - Theracal D3 - Solmucol - Lidrian - Zofran - Glucosio Fisiopharma - Ethirfin - Polase - Lochol - Globuren.

00A10194

Provvedimenti di modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Alfacaina - Tamoxifene - Amicasil - Diesis - Fentatienil - Lederfolin - Dotarem - Lutrelef - Mannitolo - Supracef - Suprax - Tenitran - Tussolvina - Reomax - Jaluran - Solart - Isairon - Tricoxidil - Norzetam - Foille scottature - Bioplex Normo - Bioplex Nefro - Bioplex - Bioplex Epato - Cod N70 - Acqua P.P.I. - Elettrolitica di mantenimento con glucosio - Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato - Elettrolitica equilibrata enterica - Elettrolitica equilibrata gastrica - Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio - Elettrolitica equilibrata pediatrica - Elettrolitica reidratante - Fruttosio - Glicerolo con sodio cloruro - Glicina - Glucosio - Glucosio e potassio cloruro - Glucosio e sodio cloruro - Mannitolo - Ringer - Ringer acetato - Ringer lattato - Sodio bicarbonato - Sodio cloruro - Soluzioni per dialisi peritoneale - Soluzioni per emodiafiltrazione - Soluzioni per emofiltrazione - Sorbitolo e mannitolo - Colpotrophine - Metrotessato Teva - Augmentin - Ekuba - Aclonium - Neurontin - Piroxicam Rathiopharm - Cefazolina Dorom - Bromocriptina Dorom - Piperacillina Dorom - Naproxene sodico Dorom - Isosorbide mononitrato Dorom - Piroxicam Dorom - Nifedipina Dorom - Clarvisan PVA - Atropina Lux - Ciclolux - Luxazone - Pilocarpina Lux - Retitop - Menomune - Cisplatino Teva - Octofene - Fender - Bifoxin - Eparven - Ketoplus - Ionocal - Amikacid - Brufort - Marzine - Calpol - Efudix - Nirvanil - Mondocefix - Cefonicid RKG - Nicardium - Bupivacaina - Mepivacaina - Optiray - Lafarclor - Ideos - Naropina - Oxis Turbohaler - Ratacand.

00A10193

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 luglio 2000, n. **213.**

Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

Art. 2.

Asseverazione dei dati

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 3.

Centri di assistenza doganale

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei

luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

Art. 4.

Procedure semplificate

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

Art. 5.

Pagamento differito

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 79 *(Pagamento differito di diritti doganali). — 1.* Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi».

3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

Diploma di laurea

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera *e),* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

Art. 7.

Commissione per gli esami

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 8.

Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme

1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera *b)*, sono soppresse le parole da: «emettere» fino a: «del Ministro delle finanze;».

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette»;

b) le parole: «con decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette».

Art. 9.

Doganalisti

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3663):

Presentato dal sen. VENTUCCI il 23 novembre 1998.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 11ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 3 ed il 4 febbraio 1999 ed il 14 aprile 1999.

Nuovamente assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 25 maggio 1999.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27 maggio 1999 ed approvato il 6 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6224):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 9, il 10, l'11 ed il 16 novembre 1999, il 12 gennaio 2000, il 10 il 16 il 17 il 22 ed il 29 febbraio 2000, l'8 il 14 ed il 23 marzo 2000, il 4 ed il 6 aprile 2000 ed il 23 maggio 2000.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 2000 (atto n. 6224/*A* - relatore on. BRUNALE).

Esaminato in aula il 19 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3663-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 3 luglio 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11 luglio 2000 ed approvato il 12 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: «Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1961:

«Art. 1. — L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1992, recante: «Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992:

«Art. 6. — 1. I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei compiti previsti dal comma 1-*sexies* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente:

di un libro repertorio, vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi della lettera *a)* del comma 1-*sexies* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai sensi della lettera *b)* del comma 1-*sexies* della medesima legge;

di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale e quello dell'autorizzazione.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale; l'autorizzazione non può essere rilasciata:

a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell'autorizzazione;

a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

«Art. 50 *(Obblighi connessi agli scambi intracomunitari).* — 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *c)*, e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera *c)*, devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. *(Comma soppresso)*.».

— Si riporta l'epigrafe della legge 29 ottobre 1993, n. 427: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1993, n. 255.

— Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture).* — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale».

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi).* — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti).* — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

Note all'art. 3:

— Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante: «Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1992, n. 1, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1992, n. 33.

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 549, recante: «Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1993, n. 17.

— Si riporta il testo dell'art. 253 e dell'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, recante: «Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario», pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253:

«Art. 253. — 1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.

2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale».

«Allegato 62 *(Timbro speciale).*

1. Stemma o altro simbolo o lettere dello Stato membro
2. Ufficio doganale (1)
3. Numero del documento
4. Data
5. Speditore autorizzato (2)
6. Autorizzazione

— Si riporta il testo dell'art. 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, recante: «Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario», pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302:

«Art. 76. — 1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:

a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato;

c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.

(1) Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo 491 del regolamento, si tratta dell'ufficio di partenza.

(2) Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo 286 del regolamento, si tratta dell'esportatore autorizzato.»

La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata.

2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la procedura del comitato, il dichiarante è tenuto a fornire una dichiarazione complementare, che può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

3. Le dichiarazioni complementari sono considerate costituire con le dichiarazioni semplificate di cui al paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*, un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione delle dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'art. 62.

4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato».

— Si riporta il testo dell'art. 17, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80:

«Art. 17 *(Spazi doganali)*. — Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze».

— Il regolamento (CEE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alle ispezioni pre-imbarco per le esportazioni dalla comunità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 349 del 31 dicembre 1994.

Note all'art. 4:

— L'art. 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 è già citato nelle note all'art. 3.

— L'art. 253 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 è già citato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1991, n. 110, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, così come modificato dal presente provvedimento:

«Art. 4 *(Aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine su prodotti petroliferi. Altre disposizioni in materia di entrate)*. — 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere *f)*, punto 1), e *d)* punto 3 della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.77 e da L. 70.671 a L. 71.628 per conto kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

2. *(Comma abrogato)*.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 21 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuiti, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali, o di maniglie di qualsiasi tipo.

7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non può essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze».

— Si riporta il testo degli articoli 226 e 227 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, già citato nelle note all'art. 3:

«Art. 226. — L'autorità doganale determina, fra le modalità sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:

a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, oppure all'art. 220, paragrafo 1;

b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo, fissato dall'autorità doganale, che non può eccedere trentuno giorni;

c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 1, secondo comma».

«Art. 227. — 1. La dilazione di pagamento è di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue:

a) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'art. 226, lettera *a)*, il termine è calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale.

Quando ci si avvalga dell'art. 219, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, è diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione;

b) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'art. 226, lettera *b)*, il termine è calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale.

Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;

c) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'art. 226, lettera *c)*, il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale è concesso lo svincolo delle merci. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra.

2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:

a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdì della quarta settimana successiva;

b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al più tardi il sedicesimo giorno del mese successivo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è già citato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 46, 48 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, già citato nelle note all'art. 3:

«Art. 46 *(Registro del personale ausiliario).* — Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco è trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni».

«Art. 48 *(Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale).* — La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

b) abbiano raggiunta la maggiore età;

c) risultino di buona condotta;

d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50.

La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione».

«Art. 52 *(Svolgimento degli esami).* — L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, princìpi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con decreto del Ministero per le finanze e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, già citata, come modificato dal presente provvedimento:

«Art. 14:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art. 12;

d) (lettera abrogata);

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, già citato nelle note all'art. 3, come modificato dal presente provvedimento:

«Art. 7. — 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

1-*bis*. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-*ter*. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

1-*quater*. Il regime agevolato di cui al comma 1-*ter* avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

1-*quinquies*. All'onere di cui al comma 1-*ter*, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1-*septies*. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) (periodo soppresso) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

1-*octies*. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1983, n. 358, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17:

«Art. 2. — 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera *c)* del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltreché con le sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000».

— Si riporta il testo dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, già citato nelle note all'art. 3, come modificato dal presente provvedimento:

«Art. 50 *(Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale)*. — Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, *con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette*, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata *con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette*, è presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione».

Nota all'art. 9:

— La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è già citata nelle note all'art. 1.

00G0262

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2000, n. **214.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive, tra l'altro, del citato decreto legislativo n. 464 del 1997;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espressi, rispettivamente, in data 13 giugno 2000 e 15 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *b)*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. È istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio»;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio;

c) al comma 4 le parole: «seconda scuola militare dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «scuola militare Teuliè». Tale denominazione può essere modificata con «decreto del Ministro della difesa»;

d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

"L'ordinamento della scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare è stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

4-ter. *Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-*bis *del presente articolo, è abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.*

4-quater. *Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. È abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1º maggio 1930, n. 726.»*.

Art. 2.

1. Dopo le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono aggiunte le tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, è sostituito dai seguenti:

«2. I provvedimenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2-*bis*. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate.

2-*ter*. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle *B* e *D* possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1;

b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;

c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;

d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;

e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;

f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

13-*ter*. Il regolamento di cui al comma 13-*bis* entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:

a) l'articolo 1, primo comma, lettere *a)* e *c)*, e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611"».

Art. 4.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 1.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO *C*

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTE
1	Comando regione militare centro e la corrispondente direzione di amministrazione	2001	Già costituito per riorganizzazione del comando regione militare tosco-emiliana a seguito della soppressione della regione militare centrale, confluisce, riconfigurato, nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento
2	Direzione di amministrazione del comando regione militare nord	2001	È riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata e posta alle dipendenze della direzione di amministrazione
3	Direzione di amministrazione del comando regione militare sud	2001	È riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata e posta alle dipendenze della direzione di amministrazione
4	Comando della capitale	2002	Confluisce, riconfigurato, nel costituendo comando militare della capitale assumendo le funzioni, sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale centro, sia di comando reclutamento e forze di completamento «Lazio»
5	Comando logistico d'area nord	2002	I relativi compiti sono assorbiti dalla regione militare nord
6	Comando logistico d'area sud	2002	I relativi compiti sono assorbiti dalla regione militare sud
7	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Genova	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
8	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Udine	2000	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
9	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Verona	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
10	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Trento	2000	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
11	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Como	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
12	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Brescia	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
13	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Perugia	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
14	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Ancona	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
15	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Salerno	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
16	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Lecce	2001	I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza
17	Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare Nord	2002	I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali
18	Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare centro	2002	I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali
19	Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare sud	2002	I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELLA MARINA

N.	Ente/Comando interessato	Data	Note
1	Ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi	2000	Le relative funzioni sono assorbite dall'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
2	Ispettorato di supporto navale	2000	Le relative funzioni sono assorbite dall'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
3	Nucleo logistico della Marina di La Maddalena (Sassari) e relativi magazzini	2002	Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottufficiali di La Maddalena
4	Centro telecomunicazioni secondarie della Marina di Livorno	2000	Le funzioni residue sono assorbite dall'Accademia navale di Livorno
5	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Palombara	2000	Le funzioni residue sono assorbite dal centro telecomunicazioni secondario di Augusta
6	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Venezia	2000	Le funzioni residue sono assorbite dall'istituto di studi militari marittimi di Venezia
7	Stazione segnali di Ancona (M. Pulito)	2000	Cessano definitivamente le funzioni
8	Stazione segnali di Brindisi	2000	Cessano definitivamente le funzioni
9	Base navale di appoggio operativo di Messina	2000	Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Messina
10	Base navale di appoggio operativo di La Maddalena	2002	Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottufficiali di La Maddalena
11	Sezione di commissariato della Marina di Napoli e relativi magazzini	2001	I materiali transitano alle altre Maricommi mentre la funzione di centro unico di spesa transita al distaccamento Marina militare di Napoli
12	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Napoli	2000	Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Napoli
13	Sezione di commissariato della Marina di Messina e relativi magazzini	2002	I materiali transitano alle altre Maricommi mentre la funzione di centro unico di spesa transita al distaccamento Marina militare di Messina
14	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di La Maddalena	2002	Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottufficiali di La Maddalena
15	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Messina	2001	Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Messina
16	Comando Marina di Roma	2000	Le relative funzioni sono attribuite al comando militare marittimo autonomo della capitale, costituito per riorganizzazione del comando Marina di Roma
17	Comando Marina di Augusta	2001	Le relative funzioni sono assorbite dal comando militare marittimo autonomo in Sicilia che, dalla sede di Messina, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Augusta
18	Comando Marina di Cagliari	2002	Le relative funzioni sono assorbite dal comando militare marittimo autonomo in Sardegna che, dalla sede di La Maddalena, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Cagliari
19	Direzione di sanità militare marittima di Ancona	2000	Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia
20	Direzione di sanità militare marittima di Messina	2003	Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di Taranto
21	Direzione di sanità militare marittima di La Maddalena	2003	Le funzioni residue sono assorbite sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia
22	Scuola di sanità militare marittima di Livorno	2000	Le relative funzioni sono attribuite all'Accademia navale di Livorno
23	Centro studi di medicina navale di La Spezia	2000	Le relative funzioni sono sono attribuite all'Accademia navale di Livorno

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

N.	Ente/Comando interessato	Data	Note
1	Comando nazionale della difesa aerea	2000	Le funzioni/attribuzioni sono ripartite tra gli organismi previsti dalla legislazione nazionale, in particolare Stato maggiore dell'aeronautica e comando operativo delle forze aeree
2	Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli	2000	Cessano definitivamente le funzioni
3	Sezione fotocartografica, dello Stato maggiore dell'Aeronautica	2000	Le relative competenze di organo cartografico dello Stato per gli aspetti di carattere aeronautico sono attribuite al centro informazioni geotopografiche aeronautiche (CIGA) di Pratica di Mare.

ALLEGATO *D*

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTE
1	Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento	2001	Si costituisce sulla base del soppresso comando regione militare centro ed assolve le funzioni nel settore del reclutamento e del completamento su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze i comandi di reclutamento e Forze di completamento: interregionali (nord, centro e sud), costituiti per riorganizzazione del comando militare regionale «Piemonte», del comando militare della capitale e del comando militare autonomo della Sicilia; regionali, costituiti per riorganizzazione del comando militare autonomo della Sardegna e dei comandi militari regionali
2	Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito	2001	Si costituisce a seguito della riorganizzazione del comando Genio del comando capitale ed assolve funzioni nel settore demaniale ed infrastrutturale su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze: comandi infrastrutture, costituiti per riorganizzazione dei comandi Genio di regione militare; reparti infrastrutture, costituiti per riorganizzazione delle direzioni Genio militare e delle sezioni/uffici staccati. Le funzioni attribuite dal R.D. 17 marzo 1932, n. 365, ai comandi Genio e alle direzioni Genio militare in materia di infrastrutture e demanio, ferme restando le competenze tecnico amministrative di GENIODIFE, sono assolte dall'ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito, dai comandi infrastrutture e dai reparti infrastrutture
3	Direzione di amministrazione	2001	Si costituisce a seguito delle soppressioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'E.I. Essa svolge i compiti indicati all'art. 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, con competenza su tutti gli enti dell'E.I. Le soppresse direzioni di amministrazione delle regioni militari nord e sud sono riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate e poste alle dipendenze della direzione di amministrazione.
4	Ispettore logistico dell'Esercito	2001	Le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'esercito, che le esercita per il tramite della propria direzione di amministrazione.
5	Regione militare Nord	2002	Assorbe le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area nord, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 sono attribuite ai Comandanti reclutamento e Forze di completamento regionali.
6	Regione militare Sud	2002	Assorbe le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area sud, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono attribuite ai comandanti reclutamento e forze di completamento regionali.
7	Comando militare autonomo della Sicilia	2002	Assume le funzioni sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale sud, sia di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sicilia.
8	Comando militare autonomo della Sardegna	2002	Assume le funzioni di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sardegna.
9	Ispettorato delle Armi	2001	Confluiscono, riconfigurati, nell'istituendo «ispettorato per la formazione e la specializzazione», la cui autorità di vertice assume la denominazione di «ispettore delle scuole e ispettore delle armi».
10	Ispettorato delle Scuole	2001	
11	Comando dell'aviazione dell'Esercito	2000	Assume, inizialmente, la nuova denominazione di comando cavalleria dell'aria e, successivamente, confluisce riconfigurato e ridenominato nell'istituendo «ispettorato per la formazione e la specializzazione».

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELLA MARINA

N.	Ente/Comando interessato	Data	Note
1	Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari	2000	Si costituisce sulla base dei soppressi ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi e ispettorato di supporto navale
2	Direzione del Genio militare per la Marina di Messina	2001	Declassata a sezione del Genio militare per la Marina di Messina
3	Direzione del Genio militare per la Marina di La Maddalena	2000	Declassata a sezione del Genio militare per la Marina di La Maddalena
4	Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Cagliari	2000	Riarticolata in direzione del Genio militare per la Marina di Cagliari
5	Infermeria autonoma militare Marittima di Roma	2000	Declassata ad infermeria di corpo del distaccamento Marina di Roma
6	Infermeria autonoma militare Marittima di Brindisi	2000	Declassata ad infermeria di corpo del comando servizi di base di Brindisi
7	Infermeria autonoma militare marittima di La Maddalena	2000	Declassata ad infermeria di corpo della scuola sottufficiale di La Maddalena
8	Direzione del Genio militare per la marina di Augusta		Conserva l'attuale configurazione ordinativa, contrariamente a quanto disposto dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, allegato *B*
9	Nucleo logistico della Marina di Brindisi	2001	Riarticolato in sezione di commissariato della Marina di Brindisi
10	Comando zona fari di Napoli	2000	Declassato a sezione staccata di Napoli di Marifari di Taranto
11	Centro controllo standardizzazione scorte della Marina	2000	Assume la nuova denominazione di centro gestione scorte navali, è riorganizzato ordinativamente ed organicamente nell'ambito dell'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari
12	Direzione magazzini di Taranto	2001	Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato delle Maricommi Taranto ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scrote navali
13	Direzione magazzini di La Spezia	2001	Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi La Spezia ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scorte navali
14	Direzione magazzini di Augusta	2001	Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi Augusta ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scorte navali
15	Istituto di guerra marittima	2000	Trasferimento delle attribuzioni all'istituto di studi militari marittimi quale evoluzione in termini di compiti e struttura dell'istituto di guerra marittima che tiene conto del nuovo iter formativo degli ufficiali, dell'istituzione dell'istituto superiore di Stato maggiore interforze e della contemporanea soppressione del corso superiore di Stato maggiore. L'istituto, con sede a Venezia quale polo culturale della Marina militare, è istituito con decreto del Ministro della difesa che ne disciplina l'organico e l'ordinamento e la dipendenza dall'ispettore delle scuole
16	Gruppo navi uso locale La Spezia	2001	Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di La Spezia alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di La Spezia
17	Gruppo navi uso locale Taranto	2001	Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di Taranto alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di Taranto
18	Comando distaccamento Marina militare di Ancona	2001	Si riconfigura in comando servizi base di Ancona
19	Comando distaccamento Marina militare di Brindisi	2001	Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Brindisi
20	Gruppo navi uso locale Brindisi	2001	Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Brindisi
21	Comando distaccamento Marina militare di Cagliari	2001	Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Cagliari
22	Gruppo navi uso locale Cagliari	2001	Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Cagliari
23	Comando distaccamento Marina militare di Augusta	2001	Si riconfigura in comando servizi base di Augusta

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca: «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

— Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), è il seguente:

«2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente all'art. 1, commi 1, lettera *a)* e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:

a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est;

b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. *Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. È istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale,*

che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio;

c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia;

d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera *b)* del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna;

e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;

f) sono soppressi il comando della seconda regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella *B* allegata al presente decreto;

g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella *B* allegata al presente decreto;

h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto;

i) è soppressa l'accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;

l) è soppresso il collegio "Francesco Morosini" in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare "Francesco Morosini" che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti.

Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.

4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano assume la denominazione di *"Scuola militare Teulié"* con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484.

4-bis. *Il secondo comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:*

"L'ordinamento della scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare è stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

4-ter. *Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma* 4-bis *del presente articolo, è abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.*

4-quater. *Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di Stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. È abrogato l'art. 3 del regio decreto 1º maggio 1930, n. 726.*

5. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi».

— Il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, reca: «Ordinamento della regia aeronautica».

— Il regio decreto 1º maggio 1930, n. 726, reca: «Ordinamento delle scuole militari».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato, vedasi in note all'art. 4.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4. — 1. È istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.

2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.

3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.

4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:

a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera *e)*, della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;

b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;

c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2.

7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976.

8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.

9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra" fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito".

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonché i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.

12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati:

a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;

c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente: "corso"».

13-bis. «*Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:*

a) *previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1*;

b) *destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento*;

c) *determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori*;

d) *previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia*;

e) *destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi*;

f) *determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25*.

13-ter. *Il regolamento di cui al comma* 13-bis *entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:*

a) *l'art. 1, primo comma, lettere* a) *e* c)*, e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192*;

b) *i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611*».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 1.

— Per l'argomento della legge 18 febbraio 1997, n. 25, vedasi in note alle premesse.

— La legge 28 aprile 1976, n. 192, reca: «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, reca: «Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3. — 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.

2. *I provvedimenti indicati nelle tabelle* A, B, C *e* D *allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa*.

2-bis. *I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle Direzioni generali interessate*.

2-ter. *Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle* B *e* D *possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa*.

3. *Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'art. 1*».

00G0258

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI n. 1563 del 27 luglio 2000.

Modifica al regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2000, relativa alla modifica dell'art. 2 del regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il comma 4 dell'art. 2 del regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati è sostituito dal seguente:

«4. Per l'organizzazione e lo svolgimento di fasi del procedimento concorsuale, con l'esclusione delle fasi relative allo svolgimento delle prove di cui all'art. 5, commi da 3 a 15, l'Amministrazione può avvalersi di società specializzate».

Roma, 27 luglio 2000

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPETTI

00A10945

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2000.

Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1999, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con il quale viene definito, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1998, il riparto tra le regioni e le province autonome del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio che, per l'anno 1999, ammonta a L. 150.000.000.000;

Visto l'art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 5 agosto 1999;

Vista la nota in data 29 luglio 1999 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato alla predetta Conferenza l'impegno del governo ad attivare un tavolo tecnico Stato-regioni per la revisione dei criteri di riparto da adottarsi per l'anno 2000;

Vista la nota in data 5 agosto 1999 con la quale il Ministero ha reso noto al coordinamento tecnico interregionale della regione Campania l'attivazione del predetto tavolo tecnico;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 20 gennaio 2000 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche dei criteri di riparto del Fondo integrativo per l'anno 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione del Fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari». Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di contributi integrativi delle borse di studio finalizzati alla partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale con priorità per quelli promossi dall'Unione europea;

c) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Utilizzazione del Fondo per l'anno 1999

1. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1999, sono utilizzate in modo da assicurare che il pagamento delle borse avvenga entro il 30 giugno 2000.

Art. 3.

I criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000

1. Nell'anno 2000 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 60 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1999-2000, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale nell'esercizio finanziario 1999;

b) il 25 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1999-2000. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;

c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, effettivamente disponibili al 1° novembre 1999. I posti alloggio resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2.

2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera *a)* del precedente comma, la spesa delle regioni e delle province autonome è valutata nel modo seguente:

a) la spesa per borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991, è determinata in modo figurativo dal prodotto del numero di borse di studio concesse per l'importo minimo delle diverse tipologie delle borse, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» e successive modificazioni. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo, purché le borse di studio siano state concesse almeno all'80 per cento degli studenti idonei;

b) nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei, ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» e successive modificazioni;

c) la spesa delle regioni e delle province autonome per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti a programmi di studio con mobilità internazionale è ponderata con un parametro pari a 3;

d) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata nell'importo minimo della tassa pari a L. 120.000, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ponderata con un parametro pari a 2;

e) la spesa delle regioni di cui al punto *d)* non ponderata, che abbiano concesso la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, è incrementata figurativamente del 20 per cento in più.

3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera *b)*, del comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento e del 300 per cento per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1999-2000, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari»:

a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza;

b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31 ottobre. Qualora la pubblicazione delle predette graduatorie avvenga in modo parziale entro tale data, l'incremento percentuale è applicato sul numero degli idonei pubblicato entro il medesimo termine indicato;

c) per la erogazione della prima data della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora la erogazione della prima rata avvenga a favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data, l'incremento percentuale è applicato in misura proporzionale.

4. L'incremento convenzionale del numero degli idonei si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o più dei termini indicati al comma precedente.

5. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera *a)*, del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1999.

6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 2000. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota precedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma 1.

8. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenza in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo.

9. Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli enti di gestione la quota di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337

00A10425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 luglio 2000.

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*, tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

Considerato quanto previsto dalla «Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen», di seguito indicata: «I.C.C.», approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati «visti Schengen uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in:

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

visti di «tipo B», per transito, con validità massima di cinque giorni;

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a «validità territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati: «V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, rein-

gresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

Art. 2.

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

ALLEGATO *A*

REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per «adozione» (V.N.).

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articoli 32 e 39, lettera *h)*, della legge n. 184/1983, come modificata dall'art. 3, della legge n. 476/1998). Il rilascio del visto è pertanto subordinato all'emanazione della prescritta autorizzazione.

L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa precedente per il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in un momento successivo sino alla costituzione della Commissione e alla pubblicazione degli albo degli enti autorizzati. In tali casi, ai fini del rilascio del visto, occorrerà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;

b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;

c) dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

2. Visto per «affari» (V.S.U.).

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) la condizione di «operatore economico-commerciale» del richiedente;

b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;

c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;

d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per «cure mediche» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico n. 286/1998.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

4. Visto «diplomatico» per accreditamento o notifica (V.N.).

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del MAE.

5. Visto per «familiare al seguito» (V.N.).

Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa da quelle predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5 del testo unico n. 286/1998:

a) allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere concesso un visto per

«familiare al seguito», secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;

b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto *a)*, titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, può essere concesso un visto per «familiare al seguito», alle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n. 286/1998.

I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma 7, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

6. Visto per «gara sportiva» (V.S.U.).

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori.

Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, è necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

7. Visto per «inserimento nel mercato del lavoro» (V.N.).

Il visto per inserimento nel mercato del lavoro consente l'ingresso in territorio italiano, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero in favore del quale sia stata accettata la garanzia per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23, del testo unico n. 286/1998.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Lo stesso visto è rilasciato altresì agli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 del testo unico n. 286/1998, per i quali non è prevista l'autorizzazione sopracitata. I requisiti e le condizioni, per tali casi, sono indicati dai comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva del Ministero dell'interno di cui al comma 3 dell'art. 4 del testo unico n. 286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della Direttiva stessa.

8. Visto per «invito» (V.S.U.).

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante.

Il visto verrà parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato dall'autorità giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.

9. Visto per «lavoro autonomo» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.

Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* del testo unico n. 286/1998, è richiesta l'autorizzazione al lavoro.

In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:

1) per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;

2) per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.

Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere in possesso di:

a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;

b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto *c)*.

Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:

e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste

cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto *g)*;

3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;

4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto segue:

a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;

b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.*c)* e 2.*g)*.

II. Per ciò che concerne l'attività lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 è applicabile anche agli stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso società sportive non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal *curriculum* professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;

d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;

e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournée dei lavoratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.

I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n. 286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e dell'impossibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

10. Visto per «lavoro subordinato» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica stesso per l'esercizio di attività professionali.

I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per «lavoro subordinato» stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera *p)*, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.

Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto è rilasciato dietro richiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d'armamento. La validità del visto sarà corrispondente alla durata prevista dell'imbarco, che risulterà dal contratto di arruolamento, se già perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potrà essere attivata in anticipo, anche via telefax, ed il visto potrà essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.

Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiani, è previsto il rilascio di visti di transito (successivo punto 18).

11. Visto per «missione» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.

Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

12. Visto per «motivi religiosi» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) l'effettiva condizione di «religioso»;

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

13. Visto di «reingresso» (V.N.).

Il visto di reingresso consente l'entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

14. Visto per «residenza elettiva» (V.N.).

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate.

15. Visto per «ricongiungimento familiare» (V.N.).

Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:

a) il visto può essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998.

Il visto per ricongiungimento familiare sarà rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria italiana competente;

b) Il visto è altresì rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto *a)*, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi.

Il visto è rilasciato alle categorie di familiari di cui ai comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma 1, lettere *c)* e *d)* del testo unico n. 286/1998 deve essere idoneamente documentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del visto.

Il nullaosta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7 del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente.

16. Visto per «studio» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

d) età maggiore di anni 14.

Per quanto concerne le attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della sanità.

17. Visto per «transito aeroportuale» (V.T.L.).

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della ICC), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I, 2.1.1).

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;

b) biglietto aereo o prenotazione.

18. Visto per «transito» (V.S.U.).

Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti (ICC, V, 2.1).

La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per «turismo». Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito è altresì rilasciato ai marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.

19. Visto per «trasporto» (V.S.U.).

Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati).

I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti, e da quella inerente l'attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

20. Visto per «turismo» (V.S.U.).

Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:

a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovrà essere esibita una «dichiarazione d'invito» con cui il dichiarante attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto. Laddove quest'ultimo non disponga autonomamente dei mezzi di sussistenza previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998, tale «dichiarazione d'invito» dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo indicato dalla Direttiva predetta.

Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal «Comitato per la tutela dei minori stranieri», (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono requisiti necessari:

a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;

b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

21. Visto per «vacanze-lavoro» (V.N.).

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *r)*, del testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

00A10429

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Siena n. 27203 del 27 giugno 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'evacuazione della sede di Vico Alto;

Ritenuto che la causa sopra riportata deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena è accertato come segue: dal giorno 23 al 26 giugno 2000, completa interdizione dei servizi catastali; dal 27 giugno i servizi sono stati parzialmente ripristinati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 luglio 2000

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A10388

DECRETO 14 luglio 2000.

Autorizzazione alla C.N.A. servizi - C.A.F. imprese S.r.l., in Pavia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.F.-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 della citata legge n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione nazionale dell'artigianato con sede in Roma, per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32, del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 23 giugno 2000, con la quale la C.N.A. servizi - C.A.F. imprese S.r.l., con sede in Pavia, viale Montegrappa n. 15, legalmente rappresentata dal dott. Enzo Giorgi, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 15 dicembre 1992, a rogito notaio Antonio Trotta (n. 60546 di repertorio e n. 13641 di raccolta) integrato con atti notaio Marco Marchetti (n. 27253 e n. 27429 di repertorio n. 6194 e n. 6305 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 1524/65/33719551 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società C.N.A. servizi - C.A.F. imprese S.r.l., con sede in Pavia, viale Montegrappa, n. 15, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9), comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 luglio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A10426

DECRETO 14 luglio 2000.

Autorizzazione alla società Assocaaf S.p.a., ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.F.-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto l' art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 164, del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la delega per la costituzione di un C.A.F. imprese, rilasciata dalla Confindustria confederazione generale dell'industria italiana con sede in Roma, viale della Astronomia 30, quale associazione sindacale di categoria fra imprenditori istituita da oltre dieci anni e presente nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 241/1997, alla società Assocaaf S.p.A. di Milano, di seguito descritta, quale soggetto aderente alla predetta associazione ai sensi del citato art. 32, comma 1, lettera *c)*;

Vista l'istanza presentata in data 20 giugno 2000, con la quale l'Assocaaf S.p.A., con sede in Milano, via Chiaravalle n. 8, legalmente rappresentata dal dott. Massimo Perini, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 3 dicembre 1990, a rogito notaio dott. Gian Paolo Toscano Rivalta (n. 45933 di repertorio e n. 10194 di raccolta) con il quale è stata costituita la società Clessidra S.r.l. e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati unitamente alla predetta istanza;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società Clessidra S.r.l. redatto in data 18 febbraio 1993 a rogito notaio dott. Giuseppe Santambrogio (n.108144/10490 di repertorio) dal quale si evince la trasformazione della forma sociale da S.r.l. a S.p.a., la modifica della denominazione sociale in Assocaaf S.p.a., la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede legale, l'aumento del capitale sociale, l'approvazione del nuovo statuto sociale;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società Assocaaf S.p.a., redatto in data 19 febbraio 1998, a rogito notaio dott. Gabriele Franco Maccarini (n. 7693 di repertorio n. 2411 di raccolta) con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'oggetto sociale, estendendolo a tutte le altre attività in materia fiscale permesse dalla legge ai C.A.A.F;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 marzo 1993 con il quale l'Assocaaf è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed iscritto all'albo dei C.A.A.F./dipendenti;

Vista la polizza di assicurazione n. 444/65/21234763 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Visto che i responsabili dell'assistenza fiscale, designati in numero di cinque, posseggono i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Assocaaf S.p.a., con sede in Milano, via Chiaravalle, n. 8, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1, e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 luglio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A10427

DECRETO 17 luglio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale C.A.F.-Imprese, denominato centro di assistenza fiscale Lapam S.r.l. e iscrizione dello stesso all'albo dei C.A.F.-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assisfenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 29 giugno 2000 con la quale la società centro assistenza fiscale Lapam S.r.l. Modena, legalmente rappresentata dal presidente sig. Pietro Odorici, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 12 aprile 2000 a rogito notaio dott. Maurizio Zivieri, n. 28425 di repertorio e n. 6652 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione generale italiana dell' artigianato è istituita in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel C.N.E.L;

Vista la delega con la quale in data 21 marzo 1999, la Confederazione generale italiana dell'artigianato con sede in Roma, via S. Giovanni in Laterano n. 152, ha delegato la Lapam federimpresa di Modena a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 209455048 stipulata con la società di assicurazioni generali S.p.a la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6 comma 1, dei citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott. Cestari Mauro, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società Centro di assistenza fiscale Lapam S.r.l. C.A.F. imprese confartigianato Modena, con sede in Modena, via Emilia ovest n. 775, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«a1bo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 luglio 2000

Il direttore regionale: CAVINA

00A10428

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 maggio 2000.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato prof. Dino Piero Giarda, on. Gianfranco Morgando, on. Bruno Solaroli e on. Santino Pagano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giuristizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche della legge 5 agosto 1978, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, relativo alle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonchè il riordino del CIPE;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla Consip S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, con il quale l'on. prof. Vincenzo Visco è stato nominato Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, con il quale l'on. Gianfranco Morgando è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, con il quale l'on. Santino Pagano è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, con il quale l'on. Bruno Solaroli è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati a rispondere, per le materie di rispettiva competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe, al fine di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento.

3. Inoltre sono delegati in via prioritaria e secondo la successione sotto indicata:

il prof. Dino Piero Giarda, l'on. Gianfranco Morgando, l'On. Bruno Solaroli, e l'On. Santino Pagano a seguire presso la Camera e il Senato i progetti di legge riguardanti la finanza regionale e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera, e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, l'on. Bruno Solaroli, l'on. Gianfranco Morgando, l'on. Santino Pagano e il prof. Dino Piero Giarda;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Gianfranco Morgando, l'on. Bruno Solaroli, l'on. Santino Pagano e il Prof. Dino Piero Giarda;

4. Inoltre, ciascun Sottosegretario è delegato a trattare le materie sotto indicate:

il prof. Dino Piero Giarda le questioni relative alla finanza pubblica, al federalismo fiscale, ai flussi finanziari degli enti locali e regionali, al patto di stabilità interno, agli andamenti della spesa sociale e previdenziale, al bilancio comunitario (ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria), agli andamenti delle consistenze organiche dei dipendenti pubblici e alla programmazione delle assunzioni. Il prof. Giarda è inoltre delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, a coordinare tutte le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del tesoro in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi;

l'on. Bruno Solaroli le questioni riguardanti le politiche della spesa sociale e previdenziale, l'ordinamento dei dipendenti pubblici, il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della spesa pubblica, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del personale, alla revisione dei sistemi di controllo, nonché gli aspetti relativi alla liquidazione dagli enti disciolti. L'on. - Bruno Solaroli è inoltre delegato a seguire i temi connessi all'unificazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al relativo processo di attuazione, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi e a quelli di centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti. Nel corso dell'anno 2000 l'on. Solaroli è delegato al coordinamento e monitoraggio delle azioni relative all'attuazione della manovra di finanza pubblica in materia di dismissioni di immobili, centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione di diretta competenza del Tesoro;

l'on. Santino Pagano le questioni riguardanti i rapporti finanziari internazionali interessanti i Paesi dell'unione europea e i Paesi terzi, la finanza locale e regionale, nonché quelle relative ad interventi di finanziamento di enti pubblici, enti locali, ANAS, Ferrovie dello Stato e altre società e quelle connesse agli interventi finanziari a favore dei diversi settori produttivi (agricoltura, industria, commercio, artigianato, sport editoria, pubblicità, ambiente, etc.). Inoltre, l'on. Pagano è delegato a seguire le questioni relative alla gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato, nonché gli indennizzi per i beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del trattato di pace, nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, in Tunisia, e per i beni confiscati in Libia, in Etiopia e in altri Paesi. All'on. Pagano è affidata altresì la delega per l'attuazione dei patti territoriali della Sici-

lia e della Calabria e la delega a sovrintendere sotto il profilo scientifico all'attività del centro nazionale di contabilità pubblica;

l'on. Bruno Solaroli e l'on. Gianfranco Morgando, congiuntamente e sulla base di criteri concordemente definiti, le procedure e le iniziative di programmazione negoziata, con l'eccezione dei contratti di programma, e le politiche di sviluppo territoriale per i profili connessi con la gestione dei fondi struttturali comunitari (ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria); inoltre, gli on. Solaroli e Morgando sono delegati a seguire i temi dei rapporti istituzionali tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Infine l'on. Morgando è delegato a seguire per quanto concerne le attribuzioni del CIPE in tale materia, le politiche tariffarie e le questioni relative alla politica della montagna, coordinando in particolare l'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

inoltre, l'on. Bruno Solaroli e l'on. Gianfranco Morgando sono congiuntamente delegati ad effettuare il monitoraggio delle procedure di programmazione negoziata e degli interventi effettuati anche con apporto di capitali privati, al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie alla loro ulteriore semplificazione ed accelerazione.

5. La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

6. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

Prof. Dino Piero Giarda:

A) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) all'Ispettorato generale di finanza;

2) all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

3) all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

4) all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

B) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) alla direzione I, con riferimento alla elaborazione dei documenti di programmazione economica, andamento del sistema economico, flussi di cassa, fabbisogno del settore statale;

2) alla direzione II, con riferimento alla gestione del debito pubblico.

On. Gianfranco Morgando:

A) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) alla direzione I, con riferimento alle partecipazioni finanziarie pubbliche e alla gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

2) alla direzione IV, con riferimento al sistema creditizio e finanziario, Consob, fondazioni bancarie;

3) alla direzione V, con riferimento al contenzioso valutario;

B) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, relativamente:

1) al servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

2) al servizio per la programmazione negoziata.

On. Santino Pagano:

A) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) alla direzione III, con riferimento agli affari economici e finanziari internazionali;

2) alla direzione VI, con riferimento agli interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici ed attività produttive;

B) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) all'ispettorato generale per gli affari economici;

2) all'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, per quanto concerne le questioni generali per le politiche comunitarie;

3) Centro nazionale di contabilità pubblica.

On. Bruno Solaroli:

A) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

1) al servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

2) all'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

3) all'ispettorato generale per gli enti disciolti;

4) all'ispettorato generale per la spesa sociale;

5) all'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato;

B) Dipartimento del tesoro, relativamente:

1) al servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

C) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

D) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, relativamente:

1) al servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

2) al servizio centrale di segreteria del CIPE;

3) al servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in materia di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti 5 luglio 2000
Registro n. 3, Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 126

00A10442

DECRETO 13 giugno 2000.

Integrazione della delega conferita al Sottosegretario di Stato on. Santino Pagano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 2000 concernente il conferimento di deleghe ai Sottosegretari di Stato;

Ravvisata l'opportunità di modificare lo stesso provvedimento,

Decreta:

All'art. 1, quarto comma, terzo capoverso, l'ultimo periodo è così sostituito:

«All'on. Pagano è affidata altresì la delega per l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti di area della Sicilia e della Calabria e la delega a sovrintendere sotto il profilo scientifico all'attività del centro nazionale di contabilità pubblica».

All'art. 2, riguardante l'indicazione per ogni Sottosegretario di Stato dei servizi in ordine ai quali viene conferita la delega alla firma degli atti relativi, all'on. Santino Pagano è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione relativamente ai provvedimenti di attuazione dei patti territoriali e dei contratti di area per la Sicilia e la Calabria».

Roma, 13 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 127

00A10443

DECRETO 21 luglio 2000.

Modalità di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Ministro del tesoro può procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione, a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dalla legge n. 432;

Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalità di realizzazione;

Visto il Titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalità di realizzazione;

Visto il decreto 31 luglio 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, recante «Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessità di definire le modalità con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca d'Italia denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;

c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, che intervengono per conto proprio e della clientela.

3. Con le disponibilità del Fondo sarà sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.

4. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati.

Art. 2.

1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, comunicherà, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzerà la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

2. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, autorizzerà di volta in volta, la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i titoli, acquistati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvederà all'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunicherà al Dipartimento del tesoro, distinti per ciascun prestito, gli importi dei corrispondenti valori nominali e dei relativi addebiti effettuati.

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procederanno tempestivamente a comunicare al Dipartimento del tesoro l'ammontare e, ove necessario, la serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, il Dipartimento del tesoro provvederà agli adempimenti necessari per emettere un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato.

Art. 4.

1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dovrà specificare:

a) le specie dei titoli che potranno essere acquistati ed i relativi importi;

b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) i criteri di determinazione e le modalità di comunicazione, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato.

2. In ogni caso, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto *d)*, ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.

Art. 5.

1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, riservata agli operatori specialisti, sarà gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvederà a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunicherà la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che potranno essere acquistati.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di escludere offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti.

Art. 6.

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, saranno accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere.

2. I titoli ritirati dal mercato con le modalità indicate nei precedenti articoli saranno comunicati alle direzioni di competenza del Dipartimento del tesoro, che provvederà:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti ministeriali 13 ottobre 1995, 13 novembre 1995 e 27 maggio 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A10946

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 luglio 2000.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, in particolare le disposizioni contenute nel capo V;

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modifiche, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto l'art. 1 del regolamento (CE) n. 434/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica l'art. 14 del suddetto regolamento CEE n. 2377/90, prorogando al 1° gennaio 2000 l'utilizzo delle sostanze il cui uso era autorizzato alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE n. 2377/1990 e per le quali sono state depositate presso la Commissione o presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, anteriormente al 1° gennaio 1996, domande per la determinazione dei limiti massimi di residui;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessità che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuità del prodotto finale;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario di seguito elencati in tutte le preparazioni e confezioni destinate anche o esclusivamente ad animali da produzione alimentare:

Ditta	Prodotto e confezioni
AFI S.r.l.	Benzicillina - flacone 100 ml e 250 ml iniettabile
Angelini S.p.a.	Tantum Biotic antimastite - tubo siringa da 4 a 20 dosi
Angelini S.p.a.	Tantum Pomata Vet - tubo 50 g
Angelini S.p.a.	Tantum iniettabile 1% - flacone 60 ml
Angelini S.p.a.	Tantum iniettabile 3% - flacone 100 ml
Schering-Plough S.p.a.	Spectrazol - 4 e 20 siringhe da 3 g
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Zooallergico - 5 flaconi da 10 ml e flacone da 50 ml
Unifarma S.a.s.	Anacalcio - flacone 250 ml iniettabile
Unifarma S.a.s.	Soluzione calcio magnesio - flacone 500 ml iniettabile
Unifarma S.a.s.	Soluzione glucosio metionina - flacone 500 ml iniettabile
IZO S.p.a.	Izocardiol - flacone vetro tappo perforabile 25 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Fumidil B polvere - flacone 25 g
Esoform S.r.l.	Nampor 3P polvere - flacone da 100 g, 250 g e 1 kg
Bayer S.p.a.	Neguvon polvere - barattolo 750 g - flacone da 2 kg, 5 kg e 10 kg
Unifarma S.a.s.	Soluzione antireumatica - flacone 100 ml iniettabile
Pharmacia & Upjohn S.p.a.	Hogpax - flacone da 10 ml, 50 ml e 100 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Pirocide polvere uso iniettabile - flacone da 1 g e 5 g , 100 buste da 1,05 g
Fatro S.p.a.	Fa.Try.Banil - flacone 50 ml e 250 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Flucortin - flacone da 20 ml e 50 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Fluvet - flacone 10 ml iniettabile - 10 flaconi 10 ml iniettabile - flacone 50 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Fluvicina - flacone polvere + solvente 35 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Flucortin retard - flacone 50 ml iniettabile
Fatro S.p.a.	Atenas - scatola da 12 e 16 boli
Fatro S.p.a.	Noviten - pasta orale scatola 12 siringhe - polvere idrodispersibile barattolo 100 g
Bayer S.p.a.	Mansonil - polvere flacone 100 g
Merial Italia S.p.a.	Nemafax - sospensione orale 2,5 litri
Filozoo S.p.a.	Worm stop 22,5% (premiscela per alimenti medicamentosi) sacco 25 kg
IZO S.p.a.	Atgard - 2 e 20 buste da 7,5 g polvere orale - 1 busta da 30 g e 150 g polvere orale

Farmaceutici Gellini S.p.a.	Prostacept - fiala 2 ml iniettabile - flacone 10 ml iniettabile
Fort Dodge Animal Health S.p.a.	Tinkanium - flacone da 100 ml e 250 ml iniettabile - flacone da 1000 mi con dosatore uso orale
Vetem S.p.a.	Trimesul - flacone da 100 ml, 200 ml e 500 ml iniettabile
Schering-Plough S.p.a.	Diprinovet - flacone da 100 ml iniettabile
Dox-Al Italia S.p.a.	Nalicin - busta da 100 g polvere - flacone da 240 ml e 500 ml sospensione orale
Dox-Al Italia S.p.a.	Nalivet - busta da 10 g e 100 g orale
Dox-Al Italia S.p.a.	Naxene - busta da 10 g e 100 g orale
Fatro S.p.a.	Prequillan - flacone 10 ml iniettabile - flacone 50 ml iniettabile
Lisapharma S.p.a.	Testo Lisa - flacone 10 ml iniettabile
Vetem S.p.a.	Micoiodina - flacone 100 ml iniettabile
Angelini S.p.a.	Benzirin Plus - 4 tubi - siringa 5 g
Angelini S.p.a.	Tantum Biotic pessari effervescenti - 12 pessari
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Kanamast - 4 tubi - siringa 5 g
Collalto S.a.s.	Calcio gluconato in soluzione fosfoglucosata 20% - soluzione perfusionale 500 ml
Collalto S.a.s.	Soluzione di gluconato di calcio e di magnesio fosfoglucosata - flacone da 500 ml iniettabile
Collalto S.a.s.	Soluzione di gluconato di magnesio fosfoglucosata - flacone da 250 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Flubiotic - flacone da 20 ml e 100 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Fluvicina S.A. - flacone da 20 ml e 100 ml iniettabile
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Sasedinas - blister da 20 boli

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2000 e da tale data ne è vietata la somministrazione ad animali produttori di alimenti destinati a consumo umano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il direttore generale: MARABELLI

00A10179

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 2000.

Concessione alla società «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.» delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;

Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'Enel S.p.a. e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'art. 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale e l'art. 3, comma 5, del decreto medesimo, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e la concessione è disciplinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la delibera adottata dall'assemblea ordinaria dell'Enel S.p.a., in data 23 aprile 1999 per disporre la costituzione della concessionaria «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.», ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79/1999;

Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto del «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.», a rogito notaio Matilde Atlante di Roma in data 27 aprile 1999 - rep. n. 8409;

Visto il decreto 25 giugno 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *b)* e *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti, la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica esercitate dal gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. È attribuita alla società «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.», a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.

2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dall'annessa convenzione.

3. La concessione di cui al precedente comma 1 ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1° aprile 2000.

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. per la disciplina della concessione relativa alle attività indicate nella convenzione stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.

Tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione «Ministero» o «Amministrazione»), in persona del dott. Umberto la Monica, direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, ed il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione «Gestore» o con il termine «Concessionaria»), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, ing. Salvatore Machì e dell'amministratore delegato, dott. Pier Luigi Parcu;

Premesso:

che, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d'ora innanzi denominato «decreto legislativo n. 79/1999»), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

che l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, resta di competenza delle società proprietarie delle singole linee, attualmente individuate dal decreto ministeriale 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

che i diritti dell'azionista unico del Gestore sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che il descritto riassetto risponde alle linee-guida per la privatizzazione dell'Enel S.p.a. e la riforma del settore elettrico nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995, ed in particolare al principio della separazione, anche societaria, delle attività di trasmissione, in conformità alle direttive in tal senso impartite dall'Unione europea, nonché al principio sancito dall'art. 36, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la funzione pubblicistica e la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, regola l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, attribuite, a titolo di concessione, al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Finalità della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione è esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 36, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 3.

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla medesima Amministrazione e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. In particolare il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore e deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia e il gas.

Art. 4.

Obiettivi generali della concessione

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge n. 481 del 1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge, n. 481 del 1995, comunicando tempestivamente all'Amministrazione, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;

b) deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dall'Amministrazione;

c) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

d) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

2. L'Amministrazione e la Concessionaria cooperano nei rispettivi ruoli per il conseguimento delle indicate finalità, nel rispetto dell'esigenza della Concessionaria di assicurare, con riferimento alle attività oggetto della concessione, la propria capacità di finanziamento.

Art. 5.

Durata della concessione

1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1° aprile 2000 ed è rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la presente convenzione si proroga per un periodo corrispondente al ritardo nella notifica del preavviso.

Art. 6.

Sede legale

1. La Concessionaria ha sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, ove domicilia agli effetti della presente convenzione.

2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio sono comunicate all'Amministrazione.

3. La sede legale dovrà essere comunque nel territorio nazionale.

Art. 7.

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio in concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione ed in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.

In particolare la concessionaria provvede a:

a) gestire i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;

b) garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;

c) gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

d) deliberare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, in modo da assicurare la sicurezza e lo sviluppo della rete medesima;

e) esprimere, a beneficio o su richiesta dell'Amministrazione, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza;

f) stabilire le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto;

g) adottare regole tecniche, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;

h) fornire all'Amministrazione un adeguato supporto tecnico per il rispetto degli adempimenti relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 79/1999, ai sensi dell'art. 3, comma 15, del medesimo decreto;

i) esercitare tutte le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 8.

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, cui è obbligato ad attenersi il proprietario della porzione di rete, al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione ed in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

2. La Concessionaria è altresì tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di rete, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.

3. La Concessionaria dà disposizioni ai proprietari delle reti per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato.

4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella rete di trasmissione nazionale restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilità e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 9.

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della rete in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un programma triennale scorrevole, contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, definite anche sulla base:

a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione dell'Acquirente Unico S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio;

c) delle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;

d) delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale formulate dagli aventi diritto;

e) delle eventuali richieste di interventi sulla rete di trasmissione nazionale formulate dai proprietari degli impianti costituenti la rete medesima.

2. La Concessionaria delibera il programma triennale sentiti i soggetti proprietari o aventi la disponibilità delle reti di trasmissione e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, all'Amministrazione che, entro i successivi sessanta giorni, verifica la rispondenza del programma alle norme di legge, agli indirizzi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 ed agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni. Decorsi i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il programma si intende approvato.

Art. 10.

Interventi di sviluppo

1. Il Gestore cura l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,

2. In applicazione delle modalità definite nella convenzione dallo stesso stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore dispone gli interventi di sviluppo su impianti esistenti, ricadenti su una porzione della rete di trasmissione nazionale o all'interno dei siti delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione della rete, direttamente a carico del soggetto proprietario o avente la disponibilità della porzione della rete di trasmissione nazionale interessata.

3. Per nuove linee o nuove stazioni elettriche il Gestore, ove non intenda procedere direttamente, ricorre ad una procedura di confronto concorrenziale, svolta secondo modalità comunicate preventivamente all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità; trasparenza e non discriminazione, al fine di individuare il soggetto che diviene titolare della nuova linea o della nuova stazione.

4. In tal caso la disciplina dei rapporti fra il Gestore e il soggetto titolare della nuova linea o nuova stazione è contenuta in una apposita convenzione.

5. Successivamente e subordinatamente all'accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo, la responsabilità dell'attività di esercizio e manutenzione di detto impianto spetta al soggetto individuato dal Gestore e diviene efficace la convenzione, conforme alla convenzione-tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, precedentemente stipulata in via preliminare.

Art. 11.

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale dovuto alla Concessionaria è stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, in misura tale da tenere conto anche degli oneri di cui allo stesso art. 3, commi 11 e 12, ed in modo tale da incentivare la concessionaria allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

Art. 12.

Codice di trasmissione e dispacciamento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria è tenuta a predisporre, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le predette attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti della Concessionaria con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale.

2. Il testo del codice è trasmesso dalla Concessionaria all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 13.

Partecipazioni societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria gestisce le partecipazioni nelle società dalla stessa costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

2. La Concessionaria può acquisire altre imprese o assumere, anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale che siano compatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999. A tal fine, le acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria non potrà darvi corso se la stessa Amministrazione abbia rappresentato, entro sessanta giorni, motivate ragioni di incompatibilità con gli obiettivi della concessione.

3. La Concessionaria può peraltro assumere partecipazioni in società ed imprese che svolgono attività in altri settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella delle società controllate, a condizione che sia garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 71/1999 in data 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Le partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

4. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.

5. La Concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 14.

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, così come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, il Gestore, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. L'attività di dispacciamento non può essere affidata in sub-concessione a terzi.

2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione.

3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque derivanti dalla convenzione.

Art. 15.

Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

1. Restano ferme, per tutte le altre materie oggetto della presente convenzione, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge n. 481/1995 e del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 16.

Poteri di intervento dell'Amministrazione

1. La Concessionaria, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità ed obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.

2. A tal fine la Concessionaria è tenuta a fornire all'Amministrazione, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro l'Amministrazione stessa ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

3. L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, esercita i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.

Art. 17.

Inadempimenti - Sanzioni

1. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 20, lettera *c),* della legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione, anche su proposta dell'Autorità, avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *o),* della legge n. 481 del 1995, può disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalità.

2. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, contesta alla Concessionaria gli addebiti ed assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario ed indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione è indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.

4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità, si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge n. 481/1995.

5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti ed interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.

6. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione è, comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attività che formano oggetto del provvedimento.

7. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalità di cui all'art. 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 20 della presente convenzione.

8. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, l'Amministrazione ha la facoltà di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione. L'Amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione dell'Amministrazione.

Art. 18.

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 2 della presente convenzione, l'amministrazione, dopo avere assegnato alla concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.

2. In caso di revoca l'Amministrazione esercita il riscatto con le modalità di cui all'art. 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 20 della presente convenzione.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.

Art. 19.

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 17 e 18 della presente convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché alla scadenza della concessione, l'Amministrazione ha il potere di riscattare i beni relativi alle attività oggetto della concessione che siano di proprietà della Concessionaria.

2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.

3. Con l'esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti della Concessionaria, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione ed ai beni oggetto del riscatto.

4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna all'Amministrazione l'inventario

dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione ed i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro dell'amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti ed obbligazioni, a tale individuazione provvede l'Amministrazione.

Art. 20.

Indennizzo per il riscatto - Provvisionale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, l'Amministrazione corrisponde alla stessa un indennizzo che è determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.

2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.

3. La corresponsione dell'indennizzo è effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o finure, a carico della Concessionaria.

4. L'Amministrazione può comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, l'Amministrazione provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 21.

Modalità di aggiornamento della convenzione

1. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e alle revisioni della presente convenzione da essi ritenuti opportuni o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.

2. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *b)* e *d)*, della legge n. 481/1995.

3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività.

Art. 22.

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. L'Amministrazione stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.

2. Gli accordi della Concessionania con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole dell'Amministrazione, che si intende espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.

3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati all'Amministrazione ed alla Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

Art. 23.

Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette alla Amministrazione ed al Ministero del tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione è pubblicato uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.

2. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del tesoro, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che indica, rispettivamente:

a) la quantità di energia elettrica vettoriata sulla rete nazionale, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei;

b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entità degli interventi deliberati ed eseguiti;

c) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

4. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione ed il Ministro del tesoro hanno facoltà di accesso alle sedi ed agli impianti della Concessionaria.

5. La documentazione indicata nel presente articolo è trasmessa anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.

Art. 24.

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Concessionaria ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto ed in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Art. 25.

Clausola generale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

p. *Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LA MONICA

p. *Il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.*
MACHÌ

L'amministratore delegato
PARCU

00A10389

DECRETO 18 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Francia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 - «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 24 marzo 2000 del sig. Luigi Maisto, cittadino italiano, nato a Monza il 27 settembre 1969, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Francia il 15 ottobre 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica;

Considerato inoltre che il sig. Luigi Maisto risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 24 maggio 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza il sig. Luigi Maisto ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 2207, del 26 giugno 2000, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione affermativi da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Luigi Maisto, nato a Monza il 27 settembre 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2000

Il dirigente generale: LANDI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte del sig. Luigi Maisto.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Luigi Maisto, nato a Monza il 27 settembre 1969 e residente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un professionista già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessato — inglese e francese — che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (Assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - Settore 52 - Ufficio 3 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma)

una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

00A10430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2000.

Revoca del decreto 20 luglio 1999 e scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Worker», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il proprio decreto n. 8 del 20 luglio 1999 con il quale si dava luogo allo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544, della società cooperativa Worker;

Considerato che dagli accertamenti disposti dalla Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è emersa l'opportunità di procedere alla revoca del suddetto decreto di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore per poi procedere ad un successivo decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore dovendosi definire la situazione patrimoniale esistente al 31 dicembre 1997;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta

di revocare il decreto direttoriale n. 8 del 20 luglio 1999;

di iniziare la procedura per l'emanazione del decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Worker, con sede in Vibo Valentia, via Seconda traversa Paparo, 19/E, costituita per rogito del notaio Naso Nunzio in Rombiolo, repertorio n. 74643 in data 14 novembre 1965, posizione B.U.S.C. n. 528, registro società n. 55 del 23 novembre 1965 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 19 luglio 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A10466

DECRETO 24 luglio 2000.

Modifica dell'intestazione della mobilità lunga dalla società Iritecna S.p.a., in liquidazione, alla società Fintecna S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito come modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente di seimila unità da porre in mobilità lunga;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 18 ottobre 1999 relativo all'attribuzione del contingente di duecento unità da porre in mobilità lunga;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 17 giugno 1999 che assegna alla società Iritecna S.p.a., in liquidazione, centoquaranta posti di mobilità lunga;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1999 che assegna alla società Iritecna S.p.a., in liquidazione, quaranta posti di mobilità lunga;

Visto l'atto notarile del 15 maggio 2000 di fusione mediante incorporazione della società Iritecna S.p.a., in liquidazione nella società Fintecna S.p.a.;

Vista la domanda presentata dalla società Fintecna S.p.a. relativa alla richiesta di intestazione di sessantaquattro unità di mobilità lunga di cui al decreto ministeriale 17 giugno 1999 ancora non utilizzate dalla società Iritecna, in liquidazione e di trentaquattro unità di mobilità lunga di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1999 ancora non utilizzate dalla medesima società Iritecna S.p.a., in liquidazione;

Considerato che la società Iritecna S.p.a., in liquidazione, alla data del 31 maggio 2000 ha utilizzato rispettivamente settantasei unità di mobilità lunga sulle centoquaranta assegnate dal decreto ministeriale 17 giugno 1999 e sei unità di mobilità lunga sulle quaranta assegnate dal decreto ministeriale 18 ottobre 1999;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Fintecna S.p.a., sessantaquattro posti di mobilità lunga dei centoquaranta già assegnati alla società Iritecna S.p.a., in liquidazione, con decreto ministeriale 17 giugno 1999 e trentaquattro posti di mobilità lunga dei quaranta già assegnati alla società Iritecna S.p.a., in liquidazione con decreto ministeriale 18 ottobre 1999.

Decreta:

Alla società Fintecna S.p.a., è intestato:

numero sessantaquattro unità di mobilità lunga dei centoquaranta già assegnate alla società Iritecna S.p.a, in liquidazione con decreto ministeriale 17 giugno 1999;

numero trentaquattro unità di mobilità lunga delle quaranta già assegnate alla società Iritecna S.p.a., in liquidazione con decreto ministeriale 18 ottobre 1999.

Roma, 24 luglio 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A10530

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2000.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dalla Cantina sociale dell'Adige Fratta, fatta propria dalla regione Veneto con delibera di giunta del 4 maggio l999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Merlara»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Merlara» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2000, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni pevisti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del momovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Merlara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»

Art. 1.

La denominazione d'origine dontrollata «Merlara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco (anche nella tipologia «frizzante»);

Tocai (da uve Tocai friulano);

Malvasia (da Malvasia istriana);

Rosso (anche nella tipologia «novello»);

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet;

Marzemino frizzante.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Merlara» bianco (anche nella tipologia frizzante);

Tocai friulano: dal 50% al 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.

«Merlara» rosso:

Merlot: dal 50% al 70%;

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Marzemino (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tocai, Malvasia, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon e Marzemino devono essere ottenuti dalla uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromati che, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi Sant'Anna in provincia di Verona e in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.

Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.

La zona di produzione è così delimitata: partendo dalla località «Morosa» ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo Continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale «S. Giustina» continua lungo questa ultima in direzione Est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione Ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale «S. Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione Nord, per giungere al confine comunale, che è seguito in direzione Est. Da quì fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo «Sarega» che si congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione Est lungo lo scolo «Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con li confine comunale, rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 «Padana Inferiore» al km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimità del confine del comune di Megliadino S. Fidenzio continua in direzione Sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Ca' Grande, fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire lungo questo ultimo in direzione Ovest fino ad incrociare la strada vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sarà affiancata in direzione Sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione Sud per la strada comunale «Pioppe», imbocca la strada comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione Sud fino alla località «Valle Occara», continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo consorziale «Manteo». Prosegue a destra in direzione «Minotte» e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta fino al fiume «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione Ovest, per poi passare in direzione Sud, dopo 2,5 km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale «della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione Est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale «Borgo Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto» per poi seguire lo scolo consorziale «S. Feliso» ed il confine comunale di Masi in direzione Nord. Successivamente segue lo scolo «Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione Sud per poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla località «Morosa» da dove è partito.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Merlara» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure, all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro in coltura specializzata ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %vol
Bianco (anche nella tipologia frizzante)	14,0	10,00
Tocai	14,0	10,00
Malvasia	13,0	10,00
Rosso	14,0	10,50
Novello	14,0	11,00
Merlot	14,0	11,00
Cabernet Sauvignon	13,0	10,50
Cabernet	13,0	10,50
Marzemino	14,0	10,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlara» devono essere riportati nei limitidi cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia «novello» che deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 70% delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C. «Merlara bianco», nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

I vini ottenuti dalle varietà «Marzemino» possono essere utilizzati per produrre il vino a D.O.C. «Merlara» «Marzemino frizzante», secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

La elaborazione dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno della regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Merlara» bianco:

Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

Sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Merlara» bianco frizzante:

Colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;

Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

Sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

Acidità totale minima: 5,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

«Merlara» Tocai:

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

Odore: intenso, tipico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Merlara» Malvasia:

Colore: giallo paglierino;

Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Merlara» rosso:

Colore: rosso rubino;

Odore: vinoso, intenso e delicato;

Sapore: asciutto, di medio corpo e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 19 g/l;

«Merlara» novello:

Colore: rosso rubino con riflessi violacei;

Odore: fruttato, vinoso, tipico;

Sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Merlara» Merlot:

Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

Odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;

Sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Merlara» Cabernet Sauvignon:

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

Odore: vinoso, caratteristico con odore più intenso se invecchiato;

Sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Merlara» Cabernet:

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

Odore: vinoso, caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;

Sapore: asciutto, pieno, di corpo, vellutato se invecchiato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Merlara» Marzemino frizzante:

Colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;

Odore: fruttato, tipico;

Sapore: medio corpe, aromatico, dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 20 g/l.

In relazione all'eventuale conevazione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con decreto direttoriale i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alla indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini «Merlara» non è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, salvo per il «novello» dove va riportata.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, per la denominazione di origine controllata «Merlara», alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all'art. 1 «Tocai», «Malvasia», «Merlot», «Cabernet Sauvignon», «Cabernet».

Per i vini a denominazione di origine controllata «Merlara» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed è fatto divieto di usare chiusure del tipo a corona, strappo, vite e similari.

Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è previsto l'uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti deve essere conforme alla normativa vigente.

00A10390

DECRETO 13 luglio 2000.

Designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, quale autorità incaricata, ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Teatine», registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 1065/97 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Colline Teatine» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione della regione Abruzzo mediante la quale, ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, è stata espressa l'indicazione della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi;

Visto il piano di controllo predisposto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato l'idoneità delle modalità di controllo previste dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti per l'effettuazione dei controlli sulla D.O.P. «Colline Teatine»;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti quale autorità pubblica per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla D.O.P. «Colline Teatine»;

Decreta:

Art. 1.

La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti con sede in Piazza G.B. Vico, 3 - 66100 Chieti è designata quale autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92, per la denominazione di origine protetta «Colline Teatine» registrata in ambito europeo con regolamento CE n. 1065/97.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Colline Teatine».

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline Teatine» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline Teatine» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Teatine».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10391

DECRETO 13 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 25 luglio 1999 dal consorzio per la tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta», con sede presso il municipio di Barletta (Bari), intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 27 aprile 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C. «Rosso Barletta», di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256 lo statuto del consorzio per la tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta», con sede presso il municipio di Barletta (Bari), così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 aprile 2000.

Art. 2.

Il consorzio per la tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art .3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10392

DECRETO 20 luglio 2000.

Ridefinizione della zona di produzione delle denominazioni di origine controllata dei vini «Castelli Romani».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Castelli Romani»;

Vista la sentenza n. 2539/1999 con la quale il TAR del Lazio Sezione II Ter, in accoglimento del ricorso n. 1764/1997 presentato avverso il predetto decreto di riconoscimento, da soggetti a vario titolo legittimati, ha disposto l'annullamento dello stesso nella parte in cui delimita l'area diproduzione escludendo quella dei ricorrenti, eccependo la carenza d'istruttoria;

Visto il decreto direttoriale 29 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2000 - serie generale - n. 50, con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini è stato incaricato di effettuare entro il termine di novanta giorni, i necessari accertamenti atti a verificare la, sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE/823/87 e all'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per quei territori dei quali è stata

richiesta l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani».

Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2000 con il quale è stato ulteriormente prorogato, al 20 luglio 2000, il termine fissato con il decreto ministeriale 29 febbraio 2000;

Vista la nota n. 2964 del 21 giugno 2000, della regione Lazio nonché la relazione predisposta dalla Commissione tecnica istituita per la valutazione del possesso dei necessari requisiti di quei territori per i quali è stata richiesta l'inclusione da parte dei ricorrenti, nell'area di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani»;

Considerato che dalla predetta relazione si evince chiaramente come le condizioni orografiche, climatiche e pedologiche delle aree territoriali dei comuni ricorrenti — Gallicano nel Lazio, Rocca Massima, Cisterna di Latina (localita Doganella di Ninfa), Aprilia — a suo tempo escluse dalla zona di produzione, differiscono da quelle di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» fatta eccezione per quella parte di territorio in comune di Cisterna di Latina in località Doganella di Ninfa;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 19-20 luglio 2000, ha accolto la proposta di nuova delimitazione della zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Castelli Romani», ritenendo esaustiva la relazione tecnica predisposta dalla Commissione sopra citata;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla ridefinizione della zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» riconosciuta con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996;

Decreta:

Aricolo unico

1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» riconosciuta con decreto dirigenziale 4 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1996, è sostituito con il testo annesso al presente decreto.

2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» provenienti da vigneti ricadenti nella zona di produzione, relativa alla località «Doganella di Ninfa» nel comune di Cisterna di Latina come definita all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, devono effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'Albo dei vigneti «Castelli Romani» entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» in deroga a quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di produzione di cui al decreto sopra citato e fino a tre anni, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di cui al comma precedente in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente sono cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione approvato con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

MODIFICAZIONE ALL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CASTELLI ROMANI».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.

La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.r.a., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confme provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incro-

ciare il fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il fosso di Carano risalendo verso est sino al confine delle provincie di Roma e Latina.

Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopracitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. n. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa in direzione sud-est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna.

Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina, procede lungo tale ferrovia in direzione sud sino ad incontrare il fosso Morillo, segue quest'ultimo fino alla confluenza con il fosso Teppia, scende lungo lo stesso fino a raggiungere il canale delle acque alte, che segue verso est fino allo stradone, segue tale stradone sino a congiungersi con la strada vicinale Pezze di Ninfa, segue la stessa strada vicinale verso nord sino ad incontrare il confine comunale di Cori, prosegue lungo lo stesso confine comunale verso nord-est, quindi verso nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di fuori.

Procede, quindi verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Da tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21. Percorre la via Casilina in direzione Roma sino a incrociare il G.r.a.

00A10434

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 giugno 2000.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione del Council on International Educational Exchange di New York.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista l'istanza presentata in data 11 febbraio 2000 dal Council on International Educational Exchange, e l'allegata documentazione;

Rilevato che il Council on International Educational Exchange ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, Corso Trieste n. 133;

Visto che tale filiazione è effettivamente operante in Italia, con sede a Roma ed i poteri di legale rappresentante sono stati affidati alla sig.ra Rebecca Spitzmiller nata a Cincinnati (Ohio) il 31 luglio 1956;

Considerato che il Council on International Educational Exchange è ente senza scopo di lucro;

Visto il parere positivo del MAE inviato in data 11 maggio 2000;

Decreta:

1. Le attività svolte in Italia dalla filiazione del Council on International Educational Exchange avente sede in Roma, Corso Trieste n. 133, sono da riternersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Il presente decreto non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A10531

DECRETO 26 giugno 2000.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa di L. 2.018.190.000.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo:

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 15 marzo 2000, punto 4 del verbale n. 59, per il progetto di cui al successivo art. 1;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - esercizio finanziario 2000;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: MARZOTTO S.P.A. - Valdagno (Vicenza) (classificata grande impresa).

Progetto: S258-P.

Titolo del progetto: sviluppo di un nuovo sistema per la tintura in rocche dei filati lanieri.

Entità delle spese nel progetto approvato: lire 2.762.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b),* L. 2.762.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.762.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.972.000.000, per ricerca industriale e L. 790.000.000, per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D),* punti 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.018.190.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 672.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,85%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,07%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 agosto 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 2.018.190.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 - esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il direttore: CRISCUOLI

00A10431

DECRETO 26 giugno 2000.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto n. 629 del 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa di L. 352.000.000.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 25 gennaio 2000, punto 4 del verbale n. 57, per il progetto di cui al successivo art. 1;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - esercizio finanziario 2000;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: BETTARINI & SERAFINI S.R.L. - Prato (classificata piccola media impresa).

Progetto: S200-P.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di avanzamento della fibra per l'alimentazione della carda.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 809.100.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 809.100.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

Entità delle spese ammissibili; L. 809.100.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 809.100.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 352.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 176.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 43,50%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 13 mesi a partire dal 22 luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 352.000.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il direttore: CRISCUOLI

00A10432

DECRETO 26 giugno 2000.

Rettifica del decreto 14 marzo 2000, n. 168.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 168, del 14 marzo 2000;

Verificata la sussistenza del suddetto decreto di specifici errori materiali e ritenuta l'opportunità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni dei seguenti progetti di cui all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 168 del 14 marzo 2000, sono così rettificate:

Ditta: CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD (classificata grande impresa).

Progetto: S032-P:

Titolo del progetto: inegra/componenti e algoritmi di controllo con metodologie e tecniche di integrazione di funzioni logiche in sicurezza per i sistemi di segnalamento ferroviario:

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.099.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 4.403.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 4.696.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 9.099.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.099.000.000 per ricerca industriale e

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 7.052.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.350.870.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 80,27%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: GEDACO S.P.A. - Roverchiara (Verona) (classificata piccola media impresa).

Progetto: S147-P.

Titolo del progetto: progetto di membrana bituminosa impermeabilizzante composita a doppio strato elastoplastomerico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.166.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 1.166.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.166.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 1.166.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;*

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 464.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 232.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,14%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,91%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 14 aprile 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 gennaio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SUPERCOLORI S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S187-P.

Titolo del progetto: procedimento innovativo per la produzione di microsfere polimeriche finalizzato al sostanziale miglioramento delle caratteristiche applicative del prodotto.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.627.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, Ietter a*c)*, L. 2.627.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0.

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 2.627.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 2.627.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.170.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 390.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,53%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,03%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: trentatré mesi a partire dal 1º luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La spesa di L. 53.781.775.000, di cui al decreto direttoriale n. 168 del 14 marzo 2000, è rettificata con il presente decreto a L. 53.140.075.000, grava sul capitolo 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il direttore: CRISCUOLI

00A10433

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di Cassino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso l'Università degli studi di Cassino;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 18 luglio 2000 dell'Università degli studi di Cassino in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999-2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Cassino è determinato in centosessanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10467

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di L'Aquila.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso l'Università degli studi di L'Aquila;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 19 luglio 2000 dell'Università degli studi di L'Aquila in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999-2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di L'Aquila è determinato in duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10468

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche presso l'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 7 luglio 2000 dell'Università degli studi di Trieste in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1997-1998;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è determinato in trenta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A10469

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in psicologia presso l'Università degli studi di Bologna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 7 luglio 2000 dell'Università degli studi di Bologna in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in psicologia;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1996-1997, come attestato dal predetto Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in psicologia è determinato in trecentoquindici per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e venticinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A10470

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario in educatori di comunità presso l'Università degli studi di Roma Tre.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 6 luglio 2000 dell'Università degli studi di Roma Tre, in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di diploma universitario per educatori di comunità;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1998-1999, come attestato dal predetto Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario per educatori di comunità è determinato in cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A10471

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università «Magna Graecia» di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso l'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 18 luglio 2000 dell'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999-2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10472

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Perugia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso l'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 17 luglio 2000 dell'Università degli studi di Perugia, in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999-2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Perugia è

determinato in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10473

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario in operatore giudiziario e in operatore della pubblica amministrazione presso l'Università degli studi di Palermo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 12 luglio 2000 dell'Università degli studi di Palermo in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 ai corsi di diploma universitario presso la facoltà di giurisprudenza in operatore giudiziario, con sede ad Enna e in operatore della pubblica amministrazione, con sede ad Agrigento;

Preso atto che i predetti corsi saranno attivati nell'anno accademico 2000-2001, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili ai seguenti corsi di diploma universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, è così determinato:

corso di diploma universitario in operatore giudiziario, con sede ad Enna: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione, con sede ad Agrigento: sessanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10475

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in ingegneria edile - architettura, corso di laurea in ingegneria dei trasporti e corso di diploma universitario presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2000 «Interventi di decongestionamento del Politecnico di Milano»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 5 giugno 2000 del Politecnico di Milano in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di diploma universitario in disegno industriale presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa, sede di Como; al corso di laurea in ingegneria edile - architettura presso la facoltà di ingegneria, sede di Lecco; al corso di laurea in ingegneria dei trasporti presso la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, sede di Piacenza;

Preso atto che il corso di diploma universitario in disegno industriale sarà attivato nell'anno accademico 2000-2001; che il corso di laurea in ingegneria edile - architettura è stato attivato nell'anno accademico 1998/1999 e che il corso di laurea in ingegneria dei trasporti sarà attivato a decorrere dall'anno accademico 2000-2001, come attestato dal suddetto Politecnico;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari del Politecnico di Milano è così determinato:

corso di diploma universitario in disegno industriale presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa, sede di Como: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in ingegneria edile - architettura presso la facoltà di ingegneria, sede di Lecco: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in ingegneria dei trasporti presso la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, sede di Piacenza: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10474

DECRETO 21 luglio 2000.

Rettifica al decreto 7 giugno 2000 concernente le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2000/2001;

Preso atto che alcuni atenei hanno manifestato perplessità in ordine all'interpretazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del predetto decreto ministeriale 7 giugno 2000;

Ritenuto che le suddette disposizioni non possono che essere interpretate nel senso che la commissione per la valutazione della prova scritta, dei titoli e della seconda prova ha a disposizione centotrenta punti;

Ritenuto, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere ad una rettifica dell'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 7 giugno 2000 nel senso di meglio puntualizzare il punteggio complessivo a disposizione della commissione;

Decreta:

All'art. 1, comma 6 del decreto ministeriale 7 giugno 2000 in premesse citato, la locuzione da «cento punti» fino a «titoli» è sostituita dalla seguente: «centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7».

Roma, 21 luglio 2000

p. *Il Ministro*: GUERZONI

00A10532

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2000.

Trasferimento di notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Rilevato che con il decreto ministeriale 30 luglio 1997, di revisione decennale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, è stata disposta la soppressione della sede notarile di Cedegolo (d.n. di Brescia) e l'accorpamento della stessa a quella di Edolo (medesimo d.n.);

Premesso che, a seguito di impugnativa del notaio dott. Giuseppe Camadini, della citata revisione della tabella, relativamente alla soppressione della sede di Cedegolo, il T.A.R. Lombardia - sez. Brescia, con sentenza n. 607/1999, in data 11 giugno 1999, esecutiva, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato;

Che, in pendenza di ricorso, il dott. Camadini ha richiesto di partecipare al concorso per trasferimento dei notai in esercizio, indetto con pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero, n. 2, in data 31 gennaio 1998, per la sede di Breno e che, con decreto diretoriale in data 29 aprile 1998, il dott. Camadini è stato trasferito alla sede di Breno, ove ha preso possesso, con iscrizione a ruolo in data 22 luglio 1998;

Che, con decreto direttoriale in data 8 gennaio 2000 non è stata accolta la richiesta del dott. Camadini, in data 19 novembre 1999, di essere reintegrato nella sede notarile di Cedegolo, in considerazione del precedente trasferimento alla sede di Breno e sul presupposto, tra l'altro, che l'art. 2, comma 2, n. 1, legge 30 aprile 1976, n. 197, non può ritenersi superato dalla riserva «... salvo il predetto ricorso ...», in quanto «detta locuzione non può considerarsi quale condizione sospensiva della domanda, bensì quale interesse a coltivare il ricorso, interesse che può essere determinato anche dal solo fatto di conseguire il rimborso delle spese»;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dal dott. Camadini avverso tale ultimo decreto dirigenziale, il T.A.R. Lombardia - sez. Brescia, con ordinanza n. 352/2000, in data 9 giugno 2000, ha accolto la domanda incidentale di sospensione e che lo stesso T.A.R. Lombardia - sez. Brescia, con sentenza n. 536/2000, in data 9 giugno 2000 ha accolto il ricorso proposto dal medesimo dott. Camadini, per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 607/1999, ordinando «... al direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia di provvedere - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sen-

tenza - alla riattivazione della sede notarile di Cedegolo mediante trasferimento alla stessa del notaio Camadini Giuseppe»;

Ritenuto che, pertanto, questa amministrazione, ha l'obbligo di ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali da ultimo esposti;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

P.Q.M.

Dispone il trasferimento del notaio dott. Giuseppe Camadini, alla sede notarile di Cedegolo, con conseguente cessazione dello stesso dal servizio presso la sede notarile di Breno.

Roma, 24 luglio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A10533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto della DB Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1618).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla DB Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via S. Prospero n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 16 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della DB Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 7, 11, 12 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art 2: trasferimento della sede sociale da via S. Prospero n. 2 a Corso di Porta Nuova n. 34, sempre in Milano»;

«Art. 7: introduzione della possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora particolari esigenze lo richiedano»;

«Art. 11: introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per videoconferenza e relative condizioni operative»;

«Art. 12: obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Modalità»;

«Art. 16: attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale. Rinvio alle norme di legge.

Nuova disciplina in materia di:

cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

nomina del presidente del collegio sindacale;

determinazione del compenso annuo per i sindaci;

possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio d'amministrazione o il comitato esecutivo. Modalità».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A10438

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 giugno 2000.

Nomina del sub-commissario - Assessore regionale dei lavori pubblici onorevole dott. Silvestro Ladu - Governo delle risorse idriche e programmazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrica. (Ordinanza n. 198/00).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Atteso che la dichiarazione dello stato di emergenza idrica in Sardegna, prorogata per ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 1999, viene a cessare il 30 giugno 2000;

Atteso che, a causa del permanere delle condizioni di emergenza, con nota commissariale n. 474/E.I. del 5 giugno 2000, è stata richiesta al governo una ulteriore proroga della dichiarazione dello stato di emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che, in caso di concessione di tale proroga, si rende necessario dare un forte ed urgente impulso alle attività di governo delle risorse idriche disponibili ed alle attività di programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza che si profila in termini sempre più gravi;

Ritenuto opportuno, all'uopo, nominare l'assessore regionale dei lavori pubblici, onorevole dott. Silvestro Ladu sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto dalla data di concessione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza idrica in Sardegna, successiva alla scadenza del 30 giugno 2000, l'assessore regionale dei lavori pubblici, onorevole dott. Silvestro Ladu è nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente ordinanza, il sub-commissario delegato si avvarrà delle strutture dell'assessorato regionale dei lavori pubblici che si raccorderanno con l'ufficio del commissario governativo della presidenza della giunta.

Cagliari, 9 giugno 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A10393

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 13 luglio 2000.

Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, eseguite a scomputo degli oneri di concessione edilizia, da una società consortile comunale. (Determinazione n. 32/00).

IL PRESIDENTE

In data 31 maggio 2000, si è tenuta presso l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una audizione in merito alla applicabilità della normativa di cui alla legge-quadro sui lavori pubblici in caso di affidamento di appalti di lavori pubblici da parte di una società consortile comunale. Nell'occasione si è anche discusso della questione generale relativa all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri sulla quale l'autorità si riserva altra determinazione.

La questione traeva origine da un'articolata nota del 1 febbraio 2000, della società «Ex Zuccherificio S.p.a.», con sede in Cesena, che chiedeva all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un parere in merito all'obbligo di osservare la normativa di cui alla legge-quadro sui lavori pubblici nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rientranti tra le sue finalità.

Nella richiesta di parere era dato rilevare che la società «accomuna(va) in un unico scopo consortile i soggetti proprietari o promissari di aree comprese nella zona ex zuccherificio» di Cesena individuati nella convenzione di lottizzazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 47/1978, successivamente modificata dalla legge regionale n. 23/1980 in data 3 febbraio 1998.

La società era stata costituita in Cesena in data 8 luglio 1994 come società consortile per azioni denominata «ex zuccherificio S.p.a.», con lo scopo di svolgere, senza fine di lucro ed a favore dei soci consorziati, l'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comune di Cesena dell'area denominata «ex zuccherificio» di cui al relativo piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato dal comune medesimo.

Alla stessa partecipava il comune di Cesena con una quota del 28,59%, insieme alla Cassa di risparmio di Cesena S.p.a., alla fondazione Cassa di risparmio di Cesena e alla Cooperativa romagna Marche.

La società consortile, nella richiesta di parere, sottolineava le possibili motivazioni che potevano portare al suo mancato assoggettamento alla normativa sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), specificando due ordini di motivazioni, uno di carattere soggettivo, l'altro attinente alla natura delle opere da eseguire.

In particolare, veniva dedotto:

1. La società consortile «ex zuccherificio S.p.a.» non può essere ricompresa tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, legge n. 109/1994, e successive modificazioni in quanto le società di cui all'art. 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed all'art. 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, sono società che hanno come oggetto lo svolgimento di servizi pubblici. Inoltre, dette società, essendo costituite come società per azioni, hanno finalità lucrative. La società consortile di cui trattasi, al contrario, non ha finalità di lucro e non svolge un servizio pubblico per cui non può essere ricondotta alle società a maggioranza privata ex art. 12 della legge n. 498/1992.

2. La società consortile «ex zuccherificio S.p.a.» non può essere assimilata alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, aventi come oggetto la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati su mercati concorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, m quanto lo statuto non prevede nessuna produzione di beni o servizi da collocare sul mercato medesimo bensì la realizzazione delle opere di urbanizzazione, realizzazione che potrebbe avvenire anche mediante il ricorso a soggetti terzi.

3. La società consortile «ex zuccherificio S.p.a.» non può essere ricompresa tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, non ricevendo, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* dello stesso comma, alcun contributo che attualizzato superi il 50% dell'importo dei lavori.

Valutati gli elementi acquisiti all'esito dell'audizione, il consiglio dell'autorità ritiene di svolgere le seguenti, considerazioni.

Considerazioni

Tra i soggetti tenuti all'osservanza della legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge stessa indica, tra gli altri, le «società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza». Dal che si desume, innanzitutto, l'irrilevanza del fatto che l'ente persegua o meno una finalità di profitto, essendo sufficiente, al fine del suo assoggettamento alle norme di cui alla legge-quadro indicata, la sola sua organizzazione in forma societaria e la partecipazione anche minoritaria di un soggetto pubblico. Deriva, inoltre, la considerazione che, tra le società con partecipazione pubblica, sono esonerate dall'osservanza della legge indicata soltanto quelle che operano in regime di concorrenza in quanto produttrici di beni o servizi destinati al mercato; vi sono assoggettate, invece - contrariamente a quanto ritiene la società ex zuccherificio - non soltanto quelle che producono beni o servizi destinati ad essere collocati sul mercato in regime non concorrenziale, ma - a maggior ragione - anche quelle che producono beni o servizi che, per loro natura, non sono destinati al mercato.

Nel caso in esame, come rilevato precedentemente, l'ex zuccherificio S.p.a. è un ente consortile costituito nella forma della società per azioni, la cui costituzione è stata promossa dal comune di Cesena che vi partecipa nella misura del 28,59% del capitale sociale. La società consortile, inoltre, ha per oggetto, tra l'altro «lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi, nonché l'arredo urbano degli spazi pubblici o destinati ad attività collettiva, a verde pubblico, ad aree residenziali, direzionali e commerciali facenti parte del p.p.i.p. «ex zuccherificio». L'oggetto sociale dell'ente attiene, cioè, alla produzione di manufatti i quali, non soltanto non sono destinati ad essere collocati sul mercato, ma, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, identificano addirittura delle opere pubbliche; e ciò in considerazione della loro appartenenza al comune e la idoneità a soddisfare esigenza di urbanizzazione non limitate a singole edificazioni e correlate, nel caso in esame, ad «un piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato dal comune di Cesena». Opere pubbliche alla cui realizzazione possono direttamente provvedere, in deroga agli ordinari criteri, comunitari e nazionali, di affidamento delle stesse, coloro che abbiano la proprietà o altro diritto reale di godimento nel comparto dell'area «ex zuccherificio» sulla base della normativa urbanistica che, come è noto, esplicitamente lo consente. Realizzazione, peraltro, la quale, essendo fatta a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, non può nemmeno essere considerata conseguente ad una prestazione gratuita stante la correlazione alla stessa della compensazione, totale o parziale, di un contestuale debito verso il comune. Con la conseguenza che, qualora alla loro realizzazione provvedano non i singoli privati ma un ente (S.p.a.) con partecipazione pubblica è necessario per la scelta del contraente fare riferimento alla normativa sull'evidenza pubblica.

Per le ragioni esposte, sembra conseguentemente di dover ritenere, in risposta al quesito formulato dalla società consortile, che la stessa, in quanto «altro ente aggiudicatore», ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)* e comma 6, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ha l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione sottoscritta con il comune di Cesena in data 3 febbraio 1998, con assoggettamento, nei limiti indicati dal comma 3, dello stesso relativo art. 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, alla normativa di cui alla stessa indicata legge-quadro.

Roma, 13 luglio 2000

Il presidente: GARRI

00A10435

DETERMINAZIONE 13 luglio 2000.

Organismo di diritto pubblico e società miste. (Determinazione n. 33/00).

IL PRESIDENTE

Con determinazione del 21 dicembre 1999, il consiglio della Autorità, interessato da un esposto proposto da un capogruppo consiliare del comune di Mantova, definiva non legittimi gli affidamenti di alcuni incarichi di progettazione a professionisti esterni alla struttura da parte della T.E.A. (territorio energia ambiente) S.p.a. costituita dal comune di Mantova.

Preso atto della determinazione della Autorità, la T.E.A. indicata, con nota del 15 marzo 2000, oltre a segnalare un presunto errore nella individuazione degli importi dei singoli incarichi di progettazione - che, peraltro, trattandosi di un incarico per complessive L. 185.000 milioni ed in mancanza di motivazioni giustificative del frazionamento, non incideva sulla soluzione adottata - proponeva due ulteriori questioni interpretative della normativa sui lavori pubblici in merito alla cui soluzione chiedeva l'avviso dell'Autorità di vigilanza.

La prima questione posta dalla T.E.A. attiene al suo assoggettamento alla legge quadro sui lavori pubblici quando la propria attività «non si ponga in relazione allo svolgimento di un servizio pubblico o alla produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza», ed ove non ricorrano altri specifici presupposti (ad es. affidamento di concessione di lavori pubblici) per l'applicazione della legge stessa. A chiarimento del quesito la società evidenzia che, in conformità al suo oggetto sociale, può svolgere attività di progettazione anche su incarico di privati e con riferimento ad opere integralmente private; per cui si chiede se anche in tali casi l'eventuale subaffidamento esterno dell'incarico di progettazione, ove consentito dal committente, debba avvenire nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 109/1994.

Al riguardo, va considerato che, tra gli enti aggiudicatori, sottoposti alla applicazione delle norme di cui alla legge quadro sui lavori pubblici, l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, ricomprende le «società di cui all'art. 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142», e cioè le società a mezzo delle quali i comuni e le province possono provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali. Si tratta di soggetti i quali costituiscono uno dei possibili modelli organizzativi per la gestione dei servizi pubblici locali e che si caratterizzano - in base alla giurisprudenza pressoché consolidata - per il fatto che identificano un organo diretto dell'ente e che provvedono, pertanto, alla gestione del servizio in quanto immediati e diretti affidatari dello stesso e senza alcuna necessità di ricorrere alla sua concessione.

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla T.E.A., le società miste indicate vanno distinte dalle «società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente», cui pure si riferisce lo stesso comma 2, lettera *b)* dell'indicato art. 2, che sono, invece, dei meri soggetti di diritto privato qualificati da una presenza pubblica nel relativo capitale sociale i quali, per poter eventualmente gestire un servizio pubblico, hanno bisogno di una formale concessione e - in ogni caso, in coerenza con quanto previsto per la categoria (sostanziale) degli organismi di diritto pubblico di cui alla precedente lettera *a)* del comma 2 dell'indicato art. 2 della legge n. 109/1994 - sono assoggettati alle norme di cui alla legge quadro quando «abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o di servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza».

Consegue da quanto precede che la risposta al quesito proposto dalla T.E.A. dipende dalla tipologia organizzativa perseguita dal comune di Mantova al momento della costituzione della società: dovendosi applicare, sempre e comunque, la normativa di cui alla legge quadro sui lavori pubblici, sia pure nei limiti previsti dalla stessa, nel caso in cui si sia inteso costituire una società mista per la gestione diretta di un determinato servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dovendosi applicare la normativa prevista per gli organismi di diritto pubblico qualora si sia voluto, invece, costituire una semplice società per azioni di diritto privato dotata di autonomia funzionale, oltre che organizzativa, rispetto all'ente. In tale seconda ipotesi, qualora l'attività della società attiene alla produzione di beni o servizi non aventi carattere industriale o commerciale e prodotti quindi in regime di monopolio, troverà ugualmente applicazione la disciplina sull'evidenza pubblica; laddove, invece, tale normativa non sarà applicabile nel caso in cui la società si presenta sul mercato in regime di libera concorrenza in quanto, in tal caso, viene meno la funzionalità dell'applicazione della normativa pubblicistica e soccorre, invece, il principio generale relativo alla qualificazione della stessa come soggetto di diritto privato.

Roma, 13 luglio 2000

Il presidente: GARRI

00A10436

ATTO DI REGOLAZIONE 18 luglio 2000.

Project financing - Piano economico-finanziario. (Atto di regolazione n. 34/00).

IL PRESIDENTE

Il comune di Genova ha interessato l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativamente all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni della normativa in tema di project financing, istituto previsto agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati e interessi del settore dei lavori pubblici, l'Autorità stessa ha convocato un'audizione, che si è tenuta presso la propria sede in data 13 aprile 2000.

Alla convocazione è stato allegato un documento base predisposto dall'Autorità nel quale veniva prospettato il quadro complessivo della questione e venivano poste le seguenti problematiche:

a) se l'asseverazione da parte degli istituti di credito del piano economico-finanziario presentato dal promotore sia da intendersi come impegno della banca stessa a finanziare l'opera;

b) se i soggetti che partecipano alla licitazione privata per l'affidamento della concessione dovranno, come il promotore per la proposta, presentare un piano finanziario asseverato da un istituto di credito, a supporto della propria offerta;

c) se, qualora il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario sia assicurato dal concedente anche mediante la corresponsione di un prezzo, quest'ultimo sia da corrispondere in conto lavori o in conto gestione, ai fini del calcolo dell'I.V.A.

Conseguentemente sono state acquisite memorie e documenti dei partecipanti all'audizione, conservati presso gli uffici dell'Autorità, ed il consiglio dell'Autorità ha assunto la seguente deliberazione.

Considerazioni dell'Autorità

1) Il fenomeno della finanza di progetto è un istituto di origine anglosassone, che ha trovato inizialmente la propria applicazione in paesi di common law, ove l'ordinamento giuridico presenta caratteristiche di flessibilità non comuni alle basi strutturali di quello italiano.

La caratteristica qualificante di tale istituto consiste essenzialmente nella copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un progetto in quanto tale, prendendo in considerazione la sua validità, la sua corretta gestione e quindi la sua capacità di produrre reddito per un determinato periodo di tempo.

A differenza del tradizionale finanziamento all'imprenditore, basato sull'equilibrio finanziario ed economico del soggetto, il project financing si basa, pertanto, sulle prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da una specifica iniziativa. Esso si applica, quindi, con particolare riferimento ai progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, a quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di capacità a soddisfare un bisogno reale diffuso.

Ne consegue che il project financing non è uno strumento adatto a tutte le iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un rapporto di leva tale da rendere l'iniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dall'equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori. L'iniziativa viene, pertanto, valutata esclusivamente o prevalentemente sulla base dei profitti che può generare.

Altro elemento peculiare della finanza di progetto è la presenza di una singolare strutturazione dei rapporti giuridici ed economici che si instaurano tra i molteplici operatori pubblici e privati che vi partecipano. Si tratta cioè di un fenomeno contrattuale globale, inteso come mezzo per gestire e ripartire il rischio connesso al progetto fra i soggetti coinvolti nell'iniziativa. L'istituto in questione non può essere letto quindi in chiave atomistica, cioè come sommatoria dei singoli rapporti contrattuali che lo compongono, ma, al contrario, va interpretato quale risultato del collegamento negoziale fra molteplici rapporti giuridici in cui gli interessi, gli obblighi e le responsabilità rendono difficile qualificare come «terzo» uno dei soggetti partecipanti all'iniziativa rispetto alle prestazioni rese dagli altri soggetti coinvolti.

Ne consegue che le operazioni realizzate con lo strumento del project financing si distinguono per una estrema contrattualizzazione dei rapporti giuridici sottostanti e per il quasi totale isolamento del progetto (ring fence) da ogni relazione esterna. Strettamente connessa ad una tale logica strutturale e contrattuale è la presenza pervasiva dei soggetti finanziatori che entrano nella vita del progetto sin dalla sua fase iniziale e ne determinano termini e condizioni di operatività.

Le banche, infatti, cessano di essere elemento esterno dell'iniziativa imprenditoriale per assumere un ruolo di controllo dell'intera operazione in modo assolutamente nuovo rispetto ai tradizionali interventi di finanziamento.

Nella finanza di progetto esse sono chiamate ad un'attività di valutazione dei progetti ed a strutturare le tecniche finanziarie al fine di incrementame la redditività, con ciò segnando il definitivo passaggio dal finanziamento di impresa al finanziamento del progetto. Si tratta, cioè, di un investimento di capitali da parte degli istituti di credito basato sull'analisi della capacità della proposta di generare ricavi.

Con l'introduzione della valutazione del merito di credito dall'impresa al progetto e dalla valutazione della affidabilità patrimoniale dell'imprenditore alla capacità del progetto di ripagare il debito e generare reddito, il project financing modifica conseguentemente la prospettiva del confronto tra imprese e banche.

Diverso appare anche il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse amministrazioni pubbliche che necessitano di un sostegno da parte degli intermediari finanziari non più limitato alla provvista di capitale al concessionario per la realizzazione dell'opera, ma che si concretizza nella necessaria assistenza specialistica al montaggio dei progetti, nell'attività di ausilio alla stessa stazione appaltante ed al controllo continuo dell'iniziativa.

A livello internazionale, i servizi offerti dagli istituti di credito nelle operazioni di project financing si possono classificare in due grandi categorie:

servizi di consulenza;

servizi di finanziamento.

I primi sono finalizzati alla definizione del rischio connesso all'operazione, dei tempi della stessa e della sua dimensione al fine di renderla «bancabile», cioè proponibile ai finanziatori.

Questo tipo di attività, in linea teorica, può essere svolta anche da soggetti diversi dagli istituti di credito, poiché si concretizza in una prestazione di servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria che non richiedono la disponibilità di notevoli mezzi finanziari. Tuttavia, nell'attività di consulenza, il ricorso ad una banca è comunemente ritenuto indispensabile in ragione della conoscenza del mercato da essa posseduta che influisce sulle scelte progettuali allo scopo di rendere l'operazione realizzabile.

L' analisi dei costi e dei ricavi del progetto, la ripartizione dei rischi, il modello economico finanziario di riferimento ed altri parametri finanziari che rappresentano la valutazione della «bancabilità» del progetto sono contenuti nell'information *memorandum*. Ad esso si accompagna il documento chiamato «term sheet», in cui vengono descritte le condizioni ed i termini del finanziamento.

I servizi di finanziamento, invece, consistono nella effettiva erogazione di capitale, di rischio o di debito, sulla base degli studi predisposti dai consulenti. Essendo necessaria una notevole disponibilità finanziaria si tratta di un'attività di prevalente, se non di esclusivo, interesse degli intermediari finanziari.

In passato il ruolo del consulente finanziario terminava con la redazione dell'information *memorandum* contenente anche il piano economico finanziario del progetto con i flussi di cassa previsti, ponendo in essere una netta separazione tra la banca che strutturava e garantiva il piano e quella che lo finanziava.

La separazione dei due ruoli di consulente e di finanziatore presenta il vantaggio che il consulente, non fungendo anche da intermediario finanziario, può assicurare quell'imparzialità di giudizio che garantisce il bilanciamento tra gli interessi del promotore e dei finanziatori che interverranno successivamente.

Tuttavia, gli istituti di credito che intervengono successivamente nella fase del finanziamento potrebbero mancare di punti di riferimento credibili e di conseguenza potrebbe derivame una difficoltà nel reperimento dei fondi e, quindi, il rischio di rendere il progetto irrealizzabile.

A ciò si aggiunga il pericolo di duplicazione dei costi derivante dalla circostanza che il finanziatore vorrà comunque riesaminare l'insieme degli aspetti legali, tecnici, fiscali ed amministrativi per accordare il finanziamento.

È opportuno rilevare che a livello internazionale, proprio con particolare riferimento alle operazioni di project financing, un numero sempre crescente di banche opera secondo il cosiddetto modello integrato, ossia nella duplice veste di consulente e di finanziatore. Ciò consente di offrire al promotore tutti i vantaggi derivanti dall'avere un unico interlocutore che lo garantisce in tutte le fasi di vita del progetto, evitando il rischio di porre in essere attività che si possono parzialmente sovrapporre ed inutilmente duplicare, influendo in tal modo sul costo complessivo del progetto e soprattutto limitando i rischi di insuccesso nella fase di raccolta dei fondi.

Dalla prassi nazionale ed internazionale in tema di project financing, si rileva che di particolare importanza è il ruolo della banca cosiddetta «arranger» che assume un ruolo preminente nell'organizzazione del prestito e che svolge l'attività di reperire il finanziamento sul mercato, assicurando comunque la sottoscrizione diretta di un certo ammontare. Nelle operazioni di project financing è molto frequente che i promotori richiedano impegni di finanziamento interamente sottoscritti (underwriting), che consistono in impegni legali assunti sulla base di termini e condizioni negoziate e concordate tra le parti, che formano il cosiddetto term-sheet. L'impegno è vincolante ed è soggetto ad alcune condizioni sospensive specificatamente indicate.

Il processo di underwriting (nelle differenti formulazioni del «fully underwritten» e del «fully committed»), quindi, sposta sui sottoscrittori il rischio di un insuccesso nella fase di reperimento dei capitali, poiché nel caso che le altre banche rifiutino di finanziare il progetto gli «underwriters» sono obbligati a contrarre, cioè legati all'impegno di dover comunque provvedere al finanziamento a favore del promotore.

Nonostante il costo per il promotore ed il rischio per le banche, il ricorso al processo di underwriting può risultare determinante nello sviluppo di operazioni di project financing. Il motivo principale è che la certezza dei finanziamenti crea affidabilità del progetto, favorendo la stipula degli altri contratti commerciali e consentendo un tempestivo avvio della realizzazione dell'iniziativa.

A ciò si aggiunga l'affidamento che l'operazione di cui trattasi genera nell'amministrazione pubblica che può contare su un piano finanziario reso ancor più solido, in quanto garantito direttamente dalle banche mediante un impegno di sottoscrizione.

Detto impegno, come detto, non equivale ad un effettivo finanziamento poiché sarà la banca arranger a reperire gli altri finanziatori, anche mediante la creazione di un pool di istituti di intermediazione finanziaria, ma getta le basi per assicurare il passaggio da una mera ipotesi di investimento ad un progetto che possiede tutte le potenzialità tecniche, legali ed economiche per essere realizzato.

Dall'analisi suesposta circa i principali meccanismi che caratterizzano le operazioni in project financing a

livello internazionale, occorre ora passare ad esaminare come detto istituto è stato disciplinato dal legislatore nazionale.

Con il dettato normativo contenuto nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è stato in effetti introdotto nel nostro ordinamento giuridico, in relazione al solo settore dei lavori pubblici, l'istituto della finanza di progetto, disciplinando tuttavia solo alcuni aspetti del fenomeno.

Inteso come un originale sistema di impulso per la realizzazione delle opere pubbliche, esso rappresenta anche per gli enti pubblici uno strumento cui ricorrere quasi necessariamente, stante il preoccupante divario esistente in termini finanziari tra disponibilità del settore pubblico e fabbisogno per opere infrastrutturali ad uso della collettività.

Tuttavia, affinché un'operazione ad iniziativa del promotore possa raggiungere gli obiettivi prefissati occorre un nuovo comportamento ed atteggiamento sia da parte dei soggetti costituenti l'amministrazione pubblica sia da parte del mondo finanziario e bancario e di quello imprenditoriale. Occorre ribadire, infatti, che nel project financing muta radicalmente la prospettiva dell'analisi che si deve effettuare: non più una valutazione dell'equilibrio economico e finanziario del realizzatore, ma di quello del progetto che si propone. È pertanto essenziale una corretta analisi dei bisogni, soprattutto in termini del potenziale bacino d'utenza dell'opera finita e di quantificazione dei costi di realizzazione, in quanto se essa sarà esatta potrà garantire l'indispensabile cash flow.

L'istituto della programmazione triennale gioca un importante ruolo nella applicazione dello strumento di cui trattasi. Ogni anno infatti la pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni individua i bisogni della collettività e le opere da realizzare per rispondere a detti bisogni mediante un programma triennale scorrevole articolato in elenchi annuali. La programmazione pertanto individua anche le opere realizzabili mediante lo strumento della concessione basato sul project financing, ossia con una procedura ad iniziativa di soggetti privati.

Infatti, a differenza dell'istituto della concessione vera e propria che si basa sull'iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice, l'istituto del project financing prevede l'iniziativa del privato, pur nella considerazione che entrambe le fattispecie in realtà prendono l'avvio da una scelta pubblica effettuata nel programma triennale.

È importante sottolineare che la legge, infatti, non ha inteso sostituire le scelte dell'amministrazione con quelle del privato: oltre al fatto che l'opera deve essere già inserita in uno strumento di programmazione, l'amministrazione è l'unico soggetto deputato a decidere quale sia il momento più opportuno per partire con la realizzazione dell'opera stessa e quali opere rivestano un carattere prioritario.

L'intento del legislatore è dunque quello di rispettare le scelte di priorità degli interventi effettuate dall'Amministrazione, nel cui ambito possono essere avanzate proposte da parte del privato promotore.

Nella procedura ad iniziativa dei privati, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, i promotori possono proporre entro il 30 giugno di ogni anno, termine da considerarsi perentorio, alle amministrazioni competenti la realizzazione di infrastrutture aventi carattere imprenditoriale già inserite nel programma triennale e negli strumenti urbanistici approvati. Dette proposte devono comprendere:

uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale;

uno studio di fattibilità;

un progetto preliminare;

una bozza di convenzione;

un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;

una specificazione del servizio e della relativa gestione;

l'indicazione: dei parametri di cui all'art. 21, comma 2, lettera *b)* della legge stessa, per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basati sul piano economico-finanziario; delle garanzie offerte alla amministrazione; delle spese sostenute per la predisposizione della proposta entro i limiti previsti dalla norma stessa.

Uno degli elementi costitutivi della proposta, quindi, è il piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito, che deve comprendere tutti gli elementi atti a consentire all'amministrazione di compiere una propria valutazione sull'iniziativa.

Il piano economico finanziario è in sostanza l'insieme degli studi e delle analisi che consentono una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria del progetto e il disegno di una ipotesi di modalità di reperimento dei fondi necessari per il sostegno dell'iniziativa stessa.

Esso è orientato prevalentemente a definire il profilo di rischio dell'operazione, i relativi tempi di attuazione e la dimensione della stessa al fine di renderla proponibile alla comunità dei finanziatori. Con tale strumento viene valutata la sussistenza dell'equilibrio dell'investimento sotto il duplice profilo economico e finanziario, cioè sia con riguardo ai ricavi che si attendono mediante l'applicazione delle tariffe e che devono poter ripagare i costi di realizzazione dell'infrastruttura e di gestione del servizio, sia in relazione alle risorse finanziarie che devono far fronte agli esborsi monetari.

Il legislatore ha disposto, inoltre, che il piano economico finanziario di cui trattasi debba essere asseverato da un istituto di credito.

Secondo alcuni partecipanti all'audizione l'asseveramento consisterebbe nella sola attestazione da parte della banca atta a comprovare che i flussi di entrate previsti nello svolgimento del servizio, sulla base delle analisi svolte dal promotore, saranno in grado di assicurare la copertura dei costi previsti ed il reintegro dei finanziamenti acquisisti sul mercato. Ciò non dovrebbe implicare, altresì, una valutazione approfondita da parte della banca del mercato interessato, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, ed un esame della struttura dei prezzi e delle tariffe praticabili, perché in tal modo si duplicherebbero gli studi già compiuti dal promotore. Si tratterebbe, quindi, solo di una verifica di massima, atta a dimostrare la credibiità dell'iniziativa ossia che il prospetto finanziario del progetto abbia una coerenza e una propria validità ai tassi di mercato. L'Autorità ritiene, invero, che la natura e la funzione che il legislatore ha inteso riconoscere all'attività di asseveramento degli istituti di credito non consente di poter ricondurre la stessa ad una mera verifica di massima del piano economico finanziario. Detta attività è da intendersi in primo luogo come esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica, che si sostanzia nell'accertamento effettuato dall'istituto di credito, in luogo dell'amministrazione stessa, su uno degli elementi costitutivi della proposta.

L'attività di asseverazione è volta quindi ad un esame critico ed analitico del progetto, in cui vengono valutati gli aspetti legati alla fattibilità dell'intervento, alla sua remuneratività ed alla capacità di generare flussi di cassa positivi. Essa risulta, pertanto, essere un elemento essenziale della proposta vista la necessità di utilizzare il piano economico finanziario presentato dal promotore per determinare il valore degli elementi mediante i quali valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa nella successiva gara propedeutica alla procedura negoziata prevista dalla legge per l'affidamento della concessione.

Non è sufficiente, quindi, che l'istituto di credito effettui una semplice verifica di massima del piano economico finanziario presentato dal promotore, ma sarà necessario che esso attesti la coerenza degli elementi che lo compongono, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 18, comma 3, e dall'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare, l'attività di asseverazione dovrà attestare che il piano economico finanziario è coerente ai fini della determinazione dei seguenti elementi:

a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;

b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

d) la percentuale dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi;

e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;

f) la durata massima della concessione;

g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;

h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

L'asseveramento deve altresì fornire indicazioni alla stazione appaltante circa l'identificazione di eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto.

Infine, l'asseveramento dovrà indicare utili elementi di valutazione per la stazione appaltante perché la stessa preveda la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'art. 37-*quinquies* della legge quadro.

L'istituto di credito, in conclusione, è chiamato a svolgere la propria attività di asseveramento per attestare, in particolare, il valore degli elementi suindicati che verranno successivamente inseriti nel bando di gara dalla stazione appaltante quali criteri per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Da ciò deriva che il mancato o incompleto asseveramento comporta la conseguente inammissibilità della proposta, poiché viene a mancare una parte fondamentale della stessa, esplicitamente prevista dal legislatore. Ciò in quanto la proposta non potrà essere ritenuta di pubblico interesse e, di conseguenza, approvata se la stessa non risulta completa in ogni sua parte, ivi compresa l'asseverazione analitica da parte degli istituti di credito del valore degli elementi sopra indicati.

Pertanto, in presenza di un asseveramento incompleto o nel quale la coerenza del piano economico finanziario in relazione agli elementi di cui agli articoli 18, comma 3, e 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, non sia ritenuta sufficientemente e chiaramente attestata, la stazione appaltante, durante l'attività valutativa prevista all'art. 37 ter della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, sarà tenuta a richiedere al promotore e all'istituto di credito asseverante le necessarie integrazioni e/o chiarimenti, al fine di poter ritenere ammissibile la proposta stessa. E ciò anche in riferimento alle proposte presentate entro la data del 30 giugno 2000.

Stabilita la natura e la funzione dell'attività di asseveramento che deve essere compiuta dagli istituti di credito, bisogna ora esaminare se essa possa intendersi

anche come obbligo a contrarre da parte dell'istituto di credito, cioè come impegno al successivo finanziamento a favore del promotore.

Pur dovendo rilevare che nella legge quadro sui lavori pubblici, che rappresenta solo una delle possibilità applicative della finanza di progetto, l'elemento finanziario e quello tipicamente imprenditoriale sembrano a volte difficilmente distinguibili e viene correttamente apprezzato dal legislatore il ruolo centrale che la figura del finanziatore assume tipicamente in questo fenomeno, non può tuttavia ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre agli istituti di credito asseveranti l'obbligo del successivo finanziamento.

Al contrario, dal dettato normativo si può rilevare che il legislatore ha voluto distinguere i due momenti dell'asseveramento e del finanziamento, considerando il primo come attività svolta in luogo e nell'interesse dell'amministrazione per attestare la validità degli elementi che compongono il piano economico finanziario.

Non ha rilievo in questa sede ma è problema di rapporti tra promotori ed istituti di credito se l'asseveramento possa creare in capo al primo, legittime aspettative di finanziamento e a limite l'ipotizzabilità di una responsabilità di natura civilistica secondo il nostro ordinamento.

Infine, nell'ottica della ripartizione del rischio tra tutti i soggetti coinvolti ed in considerazione del richiamato collegamento negoziale che caratterizza le operazioni di project financing a livello internazionale, si sottolinea l'auspicio formulato in sede di audizione che il promotore e la stessa amministrazione possano «contare» sulla proposta non solo in termini di verifica della sostenibilità economica della stessa, ma anche come «bancabilità», cioè effettiva garanzia di erogazione dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione.

Ma, al di là di questa prospettiva *de jure condendo*, allo stato è fondamentale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione chiamata a dare certezza alla programmazione delle opere ed alla pianificazione territoriale per agevolare il capitale di rischio privato, così da rendere più agevole il processo di finanziamento e di realizzazione delle grandi opere.

2) Per quanto attiene, poi, al secondo quesito alcuni intervenuti hanno ritenuto che i concorrenti partecipanti alla successiva gara, ai sensi dell'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, non debbano presentare un piano economico-finanziaro asseverato, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una difformità di trattamento tra i concorrenti per una concessione su iniziativa della pubblica amministrazione e quelli per una concessione su iniziativa di un promotore privato.

A tal fine occorre rilevare che se è pur vero che le proposte presentate dai concorrenti alla successiva gara si basano sulla proposta del promotore, già valutata dall'amministrazione e posta a base della gara stessa, va opportunamente evidenziato che anche le offerte dei concorrenti debbono consentire all'amministrazione una valutazione delle stesse in termini non difformi da quanto è accaduto per la proposta del promotore.

E poiché l'attività di asseveramento è volta ad assicurare in primo luogo la coerenza del piano economico-finanziario in relazione agli elementi di cui all'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ne consegue che sarà necessario che anche le proposte dei concorrenti siano corredate da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito nei limiti in cui risultino modificati il valore degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3) Per quanto attiene, infine, al terzo quesito questa Autorità si riserva di far conoscere le proprie determinazioni avendo interessato della questione il Ministero delle finanze, per quanto di competenza.

Conclusioni

Per i motivi suesposti, l'Autorità ritiene che:

1) l'attività di asseveramento degli istituti di credito non costituisce impegno giuridico al successivo finanziamento.

Essa è esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica mediante la quale si accerta, in luogo dell'amministrazione, la coerenza del piano economico finanziario con gli elementi di cui agli articoli 18, comma 3, e 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In presenza di un mancato o incompleto asseveramento l'amministrazione, al fine di ritenere la proposta ammissibile e poterla compiutamente valutare, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni al promotore ed all'istituto di credito asseverante.

2) il piano economico-finanziario presentato dai concorrenti nella gara di cui all'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni deve essere asseverato da un istituto di credito nei limiti in cui il valore degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultino variati rispetto all'indicazione fornita dal promotore con la sua proposta.

Roma, 18 luglio 2000

Il presidente: GARRI

0010437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 27 luglio 2000:

Giudice Margherita, notaio residente nel comune di Raffadali, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Favara stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciambella Biancamaria, notaio residente nel comune di Amatrice, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Seriate, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Di Persia Luigi, notaio residente nel comune di Cisternino, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Ceglie Messapica, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Coletta Andrea, notaio residente nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Paliano, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Riccardelli Nicola, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Gloria Sergio, notaio residente nel comune di Veglie, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Trepuzzi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Putortì Giovanni, notaio residente nel comune di Rizziconi, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Locri, distretto notarile di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Covri Elena, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Fabbrico, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Rosati Franco, notaio residente nel comune di Borgo Valsugana, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, con l'anzidetta condizione;

Quartuccio Donatella, notaio residente nel comune di Roseto degli Abruzzi, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pianella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Piscitello Angelo, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cefalù, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Andreani Stefano, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione;

Spanò Vita, notaio residente nel comune di Sommatino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione.

00A10535

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 luglio 2000

Dollaro USA	0,9243
Yen giapponese	101,04
Dracma greca	337,30
Corona danese	7,4569
Corona svedese	8,4950
Sterlina	0,61790
Corona norvegese	8,1990
Corona ceca	35,424
Lira cipriota	0,57353
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,51
Zloty polacco	4,0110
Tallero sloveno	208,4178
Franco svizzero	1,5477
Dollaro canadese	1,3702
Dollaro australiano	1,5986
Dollaro neozelandese	2,0386
Rand sudafricano	6,4377

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10984

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 181 del 28 gennaio 2000, concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Spectrum"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 70, prima e seconda colonna, al paragrafo Produttore, ogni qualvolta è scritto: «Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a. stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (tutte).», leggasi: «Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a. stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 28 (tutte). Confezionamento secondario anche: Sofar S.p.a., via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (Milano).».

00A10536

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 95 del 27 gennaio 2000, concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Securgin"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, seconda colonna, al paragrafo produttore, ogni qualvolta è scritto: «Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Organon (Ireland) Ltd, nello stabilimento sito in Drynam Road, Po box 2857, Swards, Dublino, Irlanda.», leggasi: «Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Organon (Ireland) Ltd, nello stabilimento sito in Drynam Road, Po box 2857, Swards, Dublino, Irlanda; le operazioni di produzione e controllo sono anche eseguite dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento in via Sette Santi, 3, Firenze; le operazioni di confezionamento sono anche eseguite dalla società Organon Italia nello stabilimento sito in via Costarica, 15-15a, Pomezia, Roma;».

00A10537

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione Italianieuropei, in Roma

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 23 giugno 2000, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione Italianieuropei, con sede in Roma.

00A10476

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Vitasi assicurazioni S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1619 del 21 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Vitasi assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 18 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (conversione in euro del capitale sociale); art. 10 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 16 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Introduzione inoltre della possibilità che almeno due sindaci effettivi possano procedere alla convocazione del consiglio di amministrazione); art. 19 (introduzione della possibilità che almeno due sindaci effettivi possano procedere alla convocazione del comitato esecutivo); art. 23 (definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; determinazione del compenso annuo per i sindaci; nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale).

00A10439

Modificazioni allo statuto della Swiss Life (Italia) infortuni e malattie S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1611 del 17 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Swiss Life (Italia) infortuni e malattie S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: nuovo art. 25 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o da eventuali società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); ex art. 25, rinumerato art. 26 (Nuova disciplina in materia di: *a)* durata in carica e limiti al rinnovo dell'incarico; *b)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *c)* cause di ineleggibilità e di decadenza); ex art. 26, rinumerato art. 27 (invariato nel testo); ex art. 27, rinumerato art. 28 (invariato nel testo); ex art. 28, rinumerato art. 29 (invariato nel testo).

00A10440

Modificazioni allo statuto della Norwich Union assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1612 del 17 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich Union assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Riformulazione e nuova disciplina in materia di: *a)* raduno e convocazione del consiglio di amministrazione: «Il consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, purché in un Paese della Comunità europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno nonché quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri» (in luogo di «Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente o vice presidente lo ritenga opportuno, ovvero due altri amministratori ne facciano richiesta per iscritto, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto dal presidente del collegio sindacale. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, purché in Inghilterra o negli altri Paesi membri della Comunità economica europea»); *b)* modalità di convocazione: «La convocazione del consiglio si farà dal presidente con lettera raccomandata tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax almeno un giorno prima al domicilio di ciascun consigliere» (in luogo di «Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte dal presidente o dal vice presidente o dall'amministratore delegato mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, spedito per lettera raccomandata a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'avviso è validamente comunicato per lettera, telegramma, telex o telefax, qualora esso pervenga al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, non più tardi di due giorni prima della data fissata per la riunione»). Nuova disciplina: possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza — condizioni ed effetti; art. 20 (Riformulazione in materia di: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi; vengono inoltre nominati due sindaci supplenti» (in luogo di «Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, è nominato e funziona ai sensi di legge»). Soppressione dell'espressione «I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili»).

00A10441

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

IL SEGRETARIO GENERALE

Con provvedimento 16 giugno 2000 ha deliberato:

(Omissis).

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, nel bacino del Piave è dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di «lieve-media» entità.

Art. 2.

In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi Bretella di Pederobba, destra Piave, sinistra Piave, basso Piave, Piavesella nel periodo 16 giugno - 15 agosto subiranno:

singolarmente una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura del 5%;

globalmente, nello stesso periodo, una riduzione della media delle spettanze di prelievo del 10%.

Art. 3.

I consorzi irrigui ed industriali citati all'art. 2, nell'esercitare la derivazione avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

Art. 4.

L'E.N.E.L. S.p.a. per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'art. 2 garantirà il vuotamento graduale dei serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenendo conto delle riduzioni temporanee sopra riportate.

Le attività ricreative che prevedono l'utilizzo delle acque invase a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.

Art. 5.

Nel periodo 16 giugno - 15 agosto l'E.N.E.L. S.p.a. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per alimentare le utenze irrigue, su diretta richiesta del Consorzio Basso Piave.

Art. 6.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi momentaneamente sospese.

Nel periodo di validità delle presenti norme, dovrà essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale:

diga di Valle di Cadore 1,0 m^3/sec;

diga di Valle del Mis 0,5 m^3/sec;

sbarramento di San Cipriano 0,6 m^3/sec;

sbarramento del Ghirlo 0,6 m^3/sec;

sbarramento di Soverzene (come da disciplinare);

sbarramento di Quero 1,5 m^3/sec;

sbarramento del Fener 1,5 m^3/sec;

sbarramento del Nervesa 7 m^3/sec.

Art. 7.

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ed al Nucleo operativo del magistrato delle acque di Treviso i seguenti dati:

l'Ufficio idrografico e mareografico di Venezia: l'andamento delle precipitazioni che si sono verificate nell'ambito dei bacini idrografici del Piave, del Brenta e del Sile;

i consorzi di cui all'art. 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo.

L'E.N.E.L. S.p.a. ed l'E.R.G.A. S.p.a., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico della traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata media giornaliera immessa all'incile del canale Castelletto-Nervesa.

Art. 8.

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere sostanzialmente modificate o revocate.

Venezia, 16 giugno 2000

Il segretario generale: RUSCONI

00A10204

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 3 luglio 1998, n. 210 si comunica che presso L'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze politiche

settore s/d N14X - Diritto internazionale (comprendente la disciplina diritto delle Comunità europee), un posto;

settore s/d P01G - Economia internazionale (comprendente la omonima disciplina), un posto;

settore s/d N07X - Diritto del lavoro (comprendente la disciplina diritto del lavoro e della previdenza sociale), un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal senato accademico nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del D.L.L. del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore.

00A10956

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651178/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.